STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

# QUOTIDIANO FISCALE

*Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale*

EDIZIONE DEL
18
NOVEMBRE 2026

ANNO I • MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 6 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

## Cartelle a rate dal 2027: fino a 96 rate, conviene aspettare il 1° gennaio

*Cartelle a rate: dal 1° gennaio 2027 fino a 96 rate senza documentare la difficoltà. Cosa prevede l'art. 105 del D.Lgs. 33/2025 e perché la data conta.*

**CON L'INIZIO** del 2027 la rateizzazione ordinaria delle cartelle fino a 120.000 euro cambia misura. Le richieste inoltrate nel 2025 e nel 2026 possono arrivare a 84 rate mensili, ossia sette anni. Quelle inoltrate nel 2027 e nel 2028 salgono a 96 rate, otto anni, e al contribuente basta dichiarare di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare alcun documento. Ne risente pure il piano con difficoltà documentata: dal 2027 copre da 97 a 120 rate, mentre oggi copre da 85 a 120. Questo assetto è l'esito di una progressione tracciata dal D.Lgs. 110/2024 e poi trasferita nel Testo unico in...

**I PUNTI CHIAVE OPERATIVI**

**Destinatari:** Contribuenti con debiti a ruolo e professionisti che li assistono

**Quadro Normativo:** Legge 111/2023, art. 18, D.Lgs. 110/2024, art. 13

**Rischio Operativo:** 602/1973 e ha lasciato alle spalle il vecchio limite ordinario di 72 rate, valido per le istanze presentate fino al 31...

**Azione di Studio:** Prima di fissare l'invio della domanda, verifica l'importo del debito e l'urgenza di bloccare azioni esecutive; confronta poi rata e interessi dei piani a 84 e 96 mensilità e conserva la ricevuta di trasmissione

**Audit Preventivo:** Verifica della regolarità di notifica dell'atto e predisposizione tempestiva delle memorie in autotutela.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
*di* Sabatino Pizzano

IMPRESE & SOCIETÀ

### Compensazioni F24 e ruoli scaduti: dal 2027 il blocco scatta oltre 30.000 euro

Chi ha debiti iscritti a ruolo, ossia cartelle e altri carichi affidati all'agente della riscossione, potrebbe perdere la possibilità di impiegare i propri crediti per versare altre imposte. Attualmente il blocco opera quando i carichi scaduti superano 50.000 euro. Stando all'articolo 36 del disegno di legge di Bilancio 2027 (atto Camera 3174-bis), il limite scenderebbe a 30.000 euro: si tratterebbe del secondo abbassamento nel giro di dodici mesi, preceduto da quello da 100.000 a 50.000 euro stabilito dalla legge di Bilancio 2026. Il testo è in esame presso la Commissione Finanze...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

## ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

SPORT & ASD

### Enti non commerciali: la tassazione IRES tra TUIR e riforma del Terzo Settore

Associazioni culturali, fondazioni, comitati, ONLUS sperstiti, parrocchie, enti filantropici, organizzazioni di volontariato: sono tutti esempi di enti non commerciali, una categoria fiscale ampia che il TUIR (il Testo unico delle...

SEGUE A PAGINA 10 →

IMPRESE & SOCIETÀ

### Perdite su crediti e Codice della crisi: le regole cambiano dal 2027

Quando un'impresa vanta un credito verso un cliente che finisce in una procedura di crisi, la domanda pratica è sempre la stessa: da quando si può portare in deduzione la relativa perdita, e con quale grado di certezza rispetto a un...

SEGUE A PAGINA 18 →

IMPRESE & SOCIETÀ

### Deducibilità dei canoni di leasing: le regole IRES per imprese e professionisti

L'impresa che impiega un bene in leasing finanziario e imputa i canoni a conto economico può portarli in deduzione ai fini IRES, però non secondo i tempi e le modalità indicati nel contratto: a governare la deduzione è una durata...

SEGUE A PAGINA 22 →

**L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE**

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

**20 AGOSTO:** Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

**30 SETTEMBRE:** Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

**31 OTTOBRE (2 NOV):** Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

**AREE COPERTE OGGI:** ACCERTAMENTO: 1 · IMPRESE & SOCIETÀ: 4 · SPORT & ASD: 1

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

**Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano**

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

**STUDIO SABATINO PIZZANO**
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

**SEDI DELLO STUDIO**
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

**REDAZIONE & CANALI**
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

# Sommario Esecutivo del Giorno

*Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni*

## ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE — 1 APPROFONDIMENTO

RISCOSSIONE

**Cartelle a rate dal 2027: fino a 96 rate, conviene aspettare il 1° gennaio**

*Cartelle a rate: dal 1° gennaio 2027 fino a 96 rate senza documentare la difficoltà. Cosa prevede l'art. 105 del D.Lgs. 33/2025 e perché la data conta.*

PAG. 3 →

## IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ — 4 APPROFONDIMENTO

RISCOSSIONE

**Compensazioni F24 e ruoli scaduti: dal 2027 il blocco scatta oltre 30.000 euro**

*Compensazioni F24 e ruoli scaduti: il ddl Bilancio 2027 porta la soglia del blocco da 50.000 a 30.000 euro. Cosa conta, cosa resta compensabile, come rientrare.*

PAG. 6 →

IRES

**Perdite su crediti e Codice della crisi: le regole cambiano dal 2027**

*Il nuovo TUIR estende dal 2027 alle procedure del Codice della crisi la deducibilità automatica delle perdite su crediti per le imprese creditrici.*

PAG. 18 →

IRES

**Deducibilità dei canoni di leasing: le regole IRES per imprese e professionisti**

*Come si deducono ai fini IRES i canoni di leasing finanziario: durata fiscale, interessi impliciti, riscatto del bene e novità 2026 sull'iperammortamento.*

PAG. 22 →

IVA

**Testo unico IVA dal 2027: cosa cambia per professionisti e imprese**

*Dal 1° gennaio 2027 si applica il Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026): 171 articoli, nuova Tabella A, riferimenti da aggiornare e strumento TrovaTU.*

PAG. 27 →

## ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE — 1 APPROFONDIMENTO

ENTI TERZO SETTORE

**Enti non commerciali: la tassazione IRES tra TUIR e riforma del Terzo Settore**

*Come si tassano gli enti non commerciali nel 2026: reddito complessivo, decommercializzazione, regimi forfetari, RUNTS e novità del Titolo X del Terzo Settore.*

PAG. 10 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 18/11/2026

# Cartelle a rate dal 2027: fino a 96 rate, conviene aspettare il 1° gennaio

Cartelle a rate: dal 1° gennaio 2027 fino a 96 rate senza documentare la difficoltà. Cosa prevede l'art. 105 del D.Lgs. 33/2025 e perché la data conta. Con l'inizio del 2027 la rateizzazione ordinaria delle cartelle fino a 120.000 euro cambia misura. Le richieste inoltrate nel 2025 e nel 2026 possono arrivare a 84 rate mensili, ossia sette anni. Quelle inoltrate nel 2027 e nel 2028 salgono a 96 rate, otto anni, e al contribuente basta dichiarare di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare alcun documento. Ne risente pure il piano con difficoltà documentata: dal 2027 copre da 97 a 120 rate, mentre oggi copre da 85 a 120.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Riscossione.

**Norme chiave**
Legge 111/2023, art. 18 · D.Lgs. 110/2024, art. 13 · D.Lgs. 33/2025, art. 105 · D.M. 27 dicembre 2024.

**Destinatari**
Contribuenti con debiti a ruolo e professionisti che li assistono.

**Punto pratico**
Prima di fissare l'invio della domanda, verifica l'importo del debito e l'urgenza di bloccare azioni esecutive; confronta poi rata e interessi dei piani a 84 e 96 mensilità e conserva la ricevuta di trasmissione.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Tutto comincia dall'articolo 18 della legge 111/2023, cioè la delega per la riforma fiscale.
- **Impatto operativo:** È dunque una possibilità, e non una regola già operativa.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: 602/1973 e ha lasciato alle spalle il vecchio limite ordinario di 72 rate, valido per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024.

Con l'inizio del 2027 la rateizzazione ordinaria delle cartelle fino a 120.000 euro cambia misura. Le richieste inoltrate nel 2025 e nel 2026 possono arrivare a 84 rate mensili, ossia sette anni. Quelle inoltrate nel 2027 e nel 2028 salgono a 96 rate, otto anni, e al contribuente basta dichiarare di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare alcun documento. Ne risente pure il piano con difficoltà documentata: dal 2027 copre da 97 a 120 rate, mentre oggi copre da 85 a 120. Questo assetto è l'esito di una progressione tracciata dal D.Lgs. 110/2024 e poi trasferita nel Testo unico in materia di versamenti e riscossione, il D.Lgs. 33/2025. Ne deriva che un'istanza spedita il 31 dicembre 2026 e una spedita il 1° gennaio 2027 possono avere risultati molto lontani. Il massimo, tuttavia, non scatta in automatico: l'Agenzia delle entrate-Riscossione esamina la posizione di chi chiede, la singola rata non può essere inferiore a 50 euro e la proroga si può ottenere una volta soltanto. Se il debito supera 120.000 euro, la documentazione è sempre richiesta.

## QUADRO NORMATIVO: DALLA DELEGA AL TESTO UNICO

Tutto comincia dall'articolo 18 della legge 111/2023, cioè la delega per la riforma fiscale. Essa indicava di modificare per gradi i requisiti di accesso ai piani di rateazione, con l'obiettivo di arrivare a un numero massimo stabile di 120 rate. Il legislatore, dunque, non ha fissato subito il tetto: ha preferito una scala a tappe, agganciata alla data della domanda.

A darvi attuazione è stato l'articolo 13 del D.Lgs. 110/2024, che ha riscritto l'articolo 19 del D.P.R. 602/1973 e ha lasciato alle spalle il vecchio limite ordinario di 72 rate, valido per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024. La disciplina è quindi passata nell'articolo 105 del D.Lgs. 33/2025, il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che ora è la norma da citare. Chi si trova davanti pratiche e documenti meno recenti può perciò incontrare ancora il rinvio all'articolo 19 del D.P.R. 602/1973: è cambiata la sede, la progressione è la stessa.

## SCAGLIONI PER DATA: LE RATE SECONDO LA DOMANDA

Per le somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro, il tetto di rate mensili varia in base al momento in cui l'istanza viene inviata. La progressione prevista è sintetizzata nella tabella.

| DATA DI PRESENTAZIONE | RATE MASSIME SENZA DOCUMENTAZIONE | RATE CON DIFFICOLTÀ DOCUMENTATA |
|---|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2024 | 72 (limite ordinario precedente) | Non trattato in questo articolo |
| Anni 2025 e 2026 | 84 | Da 85 a 120 |
| Anni 2027 e 2028 | 96 | Da 97 a 120 |
| Dal 1° gennaio 2029 | 108 | Non trattato in questo articolo |

Quanto al limite conclusivo, la norma rinvia al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze. In base ai

risultati, il tetto potrebbe salire a 120 rate con un'ulteriore disposizione di legge, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2031. È dunque una possibilità, e non una regola già operativa.

## SENZA DOCUMENTI: DODICI RATE IN PIÙ CON UNA DICHIARAZIONE

Il primo scaglione è il più lineare. Stando all'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 33/2025, per somme fino a 120.000 euro incluse in ciascuna istanza il contribuente deve solo affermare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Bilanci, dichiarazioni dei redditi e altri documenti non vanno allegati: basta la dichiarazione contenuta nella domanda.

Alle istanze inviate nel 2027 e nel 2028, quindi, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può riconoscere fino a 96 rate mensili, cioè dodici mensilità in più di chi presenta la richiesta entro la fine del 2026. Prendendo un debito di 60.000 euro, la rata teorica passa da circa 714 euro con 84 rate a 625 euro con 96 rate, escludendo gli interessi di dilazione. Il divario sfiora i 90 euro mensili: l'esempio vale unicamente a dare un'idea della portata dell'effetto.

## PIANI DOCUMENTATI: LA FASCIA CHE SI SPOSTA

Chi desidera una durata più lunga deve dimostrare la difficoltà con documenti. Allo stato attuale tale dimostrazione occorre per i piani da 85 a 120 rate. L'articolo 105, comma 2, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 33/2025 stabilisce che, per i debiti fino a 120.000 euro, le istanze documentate presentate nel 2027 e nel 2028 possano essere accolte con un numero di rate tra 97 e 120 mensilità.

Lo scaglione soggetto a documentazione, dunque, slitta verso l'alto: dal prossimo 1° gennaio la prova serve solo per i piani da 97 rate in su. Chi punta a 90 rate, che ora esigerebbero documenti, le otterrà con la semplice dichiarazione. Oltre i 120.000 euro, invece, la documentazione è sempre dovuta, quale che sia il numero di rate domandato, e il piano può raggiungere le 120 mensilità.

## ESITO NON AUTOMATICO: COME SI VALUTA LA DOMANDA

Il massimo delle rate non si conquista per il semplice fatto di richiederlo. La valutazione varia secondo il tipo di richiedente. Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato si guarda all'ISEE del nucleo familiare, ovvero all'indicatore della situazione economica, assieme al debito da rateizzare e a quello eventualmente già dilazionato. Per gli altri soggetti contano l'indice di liquidità e il rapporto fra debito complessivo e valore della produzione, in base ai criteri del decreto del 27 dicembre 2024, e in particolare l'indice di liquidità e l'indice Alfa. Per i condomini conta l'indice Beta.

In entrambi i percorsi la singola rata non scende sotto i 50 euro. Questo vincolo può comprimere il numero effettivo di rate sui debiti più contenuti: con un debito di 3.000 euro, ad esempio, la soglia dei 50 euro riduce il piano a 60 rate, a prescindere dal tetto teorico.

## PROROGA DEL PIANO: IL PEGGIORAMENTO COMPROVATO

Il piano non è del tutto rigido. Se la situazione economica peggiora in modo comprovato, la rateizzazione si può prorogare una volta sola, nei limiti del massimo applicabile. Il testo lascia in ombra alcuni aspetti del legame tra questo limite e la data della domanda originaria, ed è bene controllarli caso per caso nelle istruzioni dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per chi ha già un piano in corso, la nuova scala vale per le richieste future: non risulta alcuna conversione automatica dei piani già accordati. Chi intendesse avvalersi delle 96 rate dovrebbe dunque inoltrare una nuova domanda, accertando prima se una dilazione in essere influisca sull'accoglimento, poiché il debito già dilazionato è tra gli elementi considerati.

## SCELTA OPERATIVA: ASPETTARE O PRESENTARE SUBITO

La scelta si regge sull'urgenza. Attendere il 1° gennaio 2027 è vantaggioso per chi ha una cartella da rateizzare, non corre il rischio di azioni esecutive immediate e può permettersi qualche settimana di attesa. In tal caso la domanda spedita a gennaio dà diritto a una rata più leggera, con una durata di otto anni anziché sette.

Attendere, al contrario, non conviene quando incombono pignoramenti, fermi amministrativi o altre azioni di recupero: qui la certezza di fermare subito la riscossione pesa più del beneficio di dodici rate in più. Occorre inoltre tener presente che una durata più lunga fa crescere gli interessi di dilazione complessivi, perché il debito resta aperto per più tempo.

Ai professionisti il consiglio è lineare: segnare nello scadenzario dei clienti la data di invio, non trasmettere istanze negli ultimi giorni del 2026 salvo necessità e custodire la ricevuta di trasmissione, dato che a fissare lo scaglione applicabile è la data.

## DOMANDE FREQUENTI

### QUANTE RATE SI POSSONO CHIEDERE PER LE CARTELLE NEL 2027?

Per le domande presentate nel 2027 e nel 2028, i debiti fino a 120.000 euro possono essere dilazionati fino a 96 mensilità con la sola dichiarazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria. La rata minima resta di 50 euro e il massimo non è automatico.

## QUANDO SERVONO I DOCUMENTI PER OTTENERE LA RATEIZZAZIONE?

Per debiti fino a 120.000 euro, nelle domande del 2027 e del 2028 la difficoltà deve essere documentata per ottenere da 97 a 120 rate. Se il debito supera 120.000 euro, la documentazione è sempre necessaria, indipendentemente dal numero di mensilità richieste.

## CONVIENE ASPETTARE GENNAIO 2027 PER CHIEDERE LE RATE?

L'attesa può ridurre la rata mensile per chi non rischia azioni esecutive immediate. Se incombono pignoramenti, fermi o altre azioni di recupero, occorre valutare la necessità di intervenire subito. Una durata più lunga comporta inoltre maggiori interessi complessivi di dilazione.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/cartelle-a-rate-2027-96-mensilita-senza-documenti/ →**

**HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?**

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

**RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →**

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

11 MIN LETTURA 18/11/2026

# Compensazioni F24 e ruoli scaduti: dal 2027 il blocco scatta oltre 30.000 euro

Compensazioni F24 e ruoli scaduti: il ddl Bilancio 2027 porta la soglia del blocco da 50.000 a 30.000 euro. Cosa conta, cosa resta compensabile, come rientrare. Chi ha debiti iscritti a ruolo, ossia cartelle e altri carichi affidati all'agente della riscossione, potrebbe perdere la possibilità di impiegare i propri crediti per versare altre imposte. Attualmente il blocco opera quando i carichi scaduti superano 50.000 euro. Stando all'articolo 36 del disegno di legge di Bilancio 2027 (atto Camera 3174-bis), il limite scenderebbe a 30.000 euro: si tratterebbe del secondo abbassamento nel giro di dodici mesi, preceduto da quello da 100.000 a 50.000 euro stabilito dalla legge di Bilancio 2026.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
Riscossione.

**Norme chiave**
DDL Bilancio 2027, A.C. 3174-bis, artt. 36 e 37 · D.Lgs. 33/2025, artt. 3 e 5 · D.L. 78/2010, art. 31 · Legge 199/2025, art. 1, comma 116 · Circolare Agenzia delle Entrate 16/E/2024 · Risposta Agenzia delle Entrate 110/2026.

**Destinatari**
Imprese, professionisti e contribuenti con crediti da compensare e carichi scaduti, in particolare fra 30.000 e 50.000 euro.

**Punto pratico**
Scaricare il prospetto dei carichi, isolare quelli scaduti non sospesi né rateizzati e controllare che i piani non siano decaduti; confrontare il totale con la soglia definitiva e completare eventuali pagamenti o rateazioni prima di trasmettere l'F24.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La disposizione in esame modifica l'articolo 5, comma 7, del Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs.
- 💡 **Impatto operativo:** L'aspetto decisivo è comprendere quali importi concorrono alla soglia, quali crediti si possono compensare in ogni caso e in che modo scendere sotto il limite prima di inviare il modello F24.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'aspetto decisivo è comprendere quali importi concorrono alla soglia, quali crediti si possono compensare in ogni caso e in che modo scendere sotto il limite prima di inviare il modello F24.

Chi ha debiti iscritti a ruolo, ossia cartelle e altri carichi affidati all'agente della riscossione, potrebbe perdere la possibilità di impiegare i propri crediti per versare altre imposte. Attualmente il blocco opera quando i carichi scaduti superano 50.000 euro. Stando all'articolo 36 del disegno di legge di Bilancio 2027 (atto Camera 3174-bis), il limite scenderebbe a 30.000 euro: si tratterebbe del secondo abbassamento nel giro di dodici mesi, preceduto da quello da 100.000 a 50.000 euro stabilito dalla legge di Bilancio 2026. Il testo è in esame presso la Commissione Finanze della Camera e resta suscettibile di modifiche, ma le imprese con crediti da compensare e qualche cartella pendente hanno tutto l'interesse a fare subito i calcoli. L'aspetto decisivo è comprendere quali importi concorrono alla soglia, quali crediti si possono compensare in ogni caso e in che modo scendere sotto il limite prima di inviare il modello F24.

## QUADRO NORMATIVO: L'EFFETTO DELL'ARTICOLO 36

La disposizione in esame modifica l'articolo 5, comma 7, del Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), che ha accolto la regola originata dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006. Il divieto riguarda la compensazione orizzontale, cioè quella fra tributi e contributi di natura diversa, per chi ha carichi scaduti oltre la soglia. Le parole "superiori a euro 50.000" sarebbero sostituite da "superiori a euro 30.000". La relazione tecnica, richiamata dal dossier dei Servizi Studi del 9 novembre 2026, stima per la misura un gettito di circa 100 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2027.

Il precedente abbassamento è contenuto nell'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha ridotto la soglia da 100.000 a 50.000 euro. Quanto alla data precisa di decorrenza di tale modifica, le fonti consultate non concordano del tutto (alcune parlano del 1° gennaio 2026, altre di un momento successivo, anche a causa dell'entrata in vigore del Testo unico): conviene perciò controllare il testo vigente a ogni versamento. Per la nuova soglia l'articolo 36 non fisserebbe una decorrenza autonoma: se non intervengono modifiche, si applica quella della legge di Bilancio, e finché il testo non otterrà l'approvazione definitiva il condizionale resta d'obbligo. Il disegno di legge, infatti, deve essere approvato entro il 31 dicembre 2026.

## DUE DIVIETI: IL TETTO DI 1.500 EURO E LA SOGLIA

Nell'ordinamento coesistono due regole distinte, che non vanno scambiate l'una per l'altra. La prima si trova

nell'articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010: chi ha debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per un importo superiore a 1.500 euro non può compensare crediti relativi a imposte erariali, se non fino a concorrenza dei debiti stessi. Per fare un esempio, chi ha 10.000 euro di ruoli scaduti non può impiegare in compensazione più di 10.000 euro di crediti erariali, mentre i crediti eccedenti restano utilizzabili.

La seconda regola è quella dell'articolo 5, comma 7, del Testo unico, dagli effetti più gravosi: una volta superata la soglia, si blocca ogni compensazione orizzontale, inclusi i crediti d'imposta agevolativi, e il blocco non si limita alla concorrenza dei debiti. Le due regole condividono la logica di impedire che chi è già debitore verso il fisco usi crediti per saldare altri tributi, ma operano su piani differenti. Secondo il commento di riferimento, la distinzione è stata chiarita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 e poi ripresa dalla risposta a interpello n. 110/2026. Questi due riferimenti provengono dalla fonte e non sono stati controllati sui testi ufficiali.

L'articolo 36 inciderebbe unicamente sulla soglia del Testo unico. Resterebbero fermi il limite di 1.500 euro per i crediti erariali e le eccezioni previste per i contributi e per i premi INAIL.

## CALCOLO DELLA SOGLIA: I CARICHI CHE RILEVANO

Per stabilire se la soglia è superata si considerano i debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché i carichi affidati all'agente della riscossione per atti in ogni caso emessi dall'Agenzia delle Entrate. Essi pesano, tuttavia, solo se i termini di pagamento sono decorsi e manca un provvedimento di sospensione. Detto diversamente, la cartella appena notificata, ancora entro i termini di pagamento, non conta. Non contano neppure i carichi sospesi, in sede amministrativa o giudiziale, né le somme rateizzate, a condizione che il piano sia in corso e non si sia verificata la decadenza.

Nella pratica si parte dal prospetto dei carichi affidati e, per ogni posizione, si controllano tre aspetti: la scadenza, l'eventuale sospensione e lo stato dei piani di rateazione. Il conteggio riguarda soltanto i carichi che ricadono nella definizione. Un totale di 35.000 euro, di cui 10.000 inseriti in un piano di rateazione pagato regolarmente, ai fini del blocco vale 25.000 euro e rimane sotto la nuova soglia. Se il piano decade, quei 10.000 euro rientrano nel calcolo e la soglia risulta superata.

| VOCE | IMPORTO | RILEVA PER LA SOGLIA? |
|---|---|---|
| Carichi scaduti non sospesi | 25.000 euro | Sì |
| Carichi in rateazione non decaduta | 10.000 euro | No |
| Totale da confrontare con la soglia | 25.000 euro | Sotto 30.000 euro: nessun blocco |
| Totale se il piano decade | 35.000 euro | Sopra 30.000 euro: blocco |

## ECCEZIONI: I CREDITI SEMPRE UTILIZZABILI

Non tutti i crediti subiscono il blocco. Stando al dossier, rimangono compensabili anche oltre la soglia i crediti relativi ai contributi previdenziali dei titolari di posizione assicurativa, ai contributi dovuti da datori di lavoro e committenti e ai premi INAIL. Nel Testo unico sono indicati alle lettere f), g) e h) dell'articolo 3, comma 5. Nella circolare 16/E/2024 le medesime eccezioni erano individuate dalle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 241/1997: il contenuto non muta, varia soltanto la numerazione dopo il passaggio al Testo unico.

Anche i ruoli previdenziali sono neutri. Per la risposta a interpello n. 110/2026, nella fattispecie esaminata i ruoli di una cassa professionale non fanno scattare né il limite di 1.500 euro, riferito alle imposte erariali, né il blocco oltre soglia. La risposta rinvia alla risposta n. 478 del 2023 e ad alcune pronunce della Cassazione (sentenza 5 luglio 2017, n. 16532; ordinanze 22 giugno 2021, n. 17836 e 14 dicembre 2023, n. 35094), che non sono state controllate in autonomia.

## CREDITI SUPERBONUS: IMPIEGO E LIMITI

Merita particolare attenzione il raccordo con i crediti agevolativi acquistati. Ancora secondo la risposta n. 110/2026, un credito Superbonus acquistato non si può usare per pagare una cartella tramite la compensazione dell'articolo 31 del D.L. 78/2010, ma rimane utilizzabile in F24 per le imposte e i contributi correnti. Occorre tenere presente che, oltre la soglia, la compensazione orizzontale resterebbe comunque bloccata per intero.

L'articolo 36 si deve poi leggere insieme all'articolo 37 del medesimo disegno di legge. Questo, stando alla fonte, distribuirebbe in dieci rate annuali le quote 2027 dei crediti Superbonus 2023 e inserirebbe nell'articolo 246 del D.Lgs. 141/2026 (Testo unico adempimenti e accertamento) un comma 5-bis, che vieterebbe l'acquisto e la cessione di crediti a chi abbia subito la chiusura d'ufficio della partita IVA ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del D.Lgs. 10/2026 (Testo unico IVA). Per chi fa affidamento sui crediti per finanziare i versamenti, l'effetto congiunto delle due norme sarebbe un problema di liquidità. Neppure questi riferimenti, ricavati dalla fonte, sono stati controllati sul testo del disegno di legge.

## ESEMPI PRATICI: TRE SITUAZIONI A CONFRONTO

Gli esempi che seguono, con importi di fantasia, illustrano l'effetto della nuova soglia.

Una srl con un credito IVA di 40.000 euro e cartelle scadute per 42.000 euro può oggi compensare, ferma restando la soglia di 1.500 euro sui crediti erariali, perché i carichi non arrivano a 50.000 euro. Con la soglia a 30.000 euro il blocco scatterebbe: prima della prima delega del 2027 dovrebbe rateizzare i carichi o versarne almeno

12.000 euro, restando comunque libera di compensare i crediti contributivi e INAIL esclusi dal divieto.

Un'impresa individuale con 35.000 euro di carichi scaduti, di cui 8.000 euro sospesi dal giudice tributario, resterebbe invece sotto la soglia, dato che ai fini del blocco pesano 27.000 euro. Se la sospensione termina, l'importo risale a 35.000 euro e il blocco opera dalla delega successiva: è quindi opportuno seguire l'esito del giudizio prima di pianificare le compensazioni.

Un avvocato con cartelle della cassa forense in rateazione e un credito Superbonus acquistato può servirsi del credito per versare in F24 l'IRPEF e i contributi correnti, ma non per estinguere le cartelle. I suoi ruoli previdenziali non rilevano né per il limite dei 1.500 euro né per quello dei 30.000 euro.

## STRATEGIE DI RIENTRO: COME TORNARE SOTTO SOGLIA

I percorsi per rientrare sono quelli già conosciuti: versare una quota dei carichi, domandarne la rateazione, ottenere la sospensione amministrativa o giudiziale dei carichi contestati, oppure far leva sui crediti esclusi dal blocco. La sequenza delle operazioni è determinante: la posizione va regolarizzata prima di trasmettere l'F24, poiché il controllo guarda alla situazione esistente nel momento dell'invio.

Quanto alla rateazione, importa che il piano sia in corso e non decaduto quando si compensa. Una rata non pagata può far rientrare l'intero residuo nel conteggio e mettere in dubbio compensazioni già programmate. Nei mesi in cui i versamenti si concentrano, il controllo delle rate diventa perciò parte integrante della pianificazione fiscale. Rimangono alcuni aspetti che la prassi dovrà precisare con il nuovo limite: il momento in cui si accerta la soglia, il trattamento delle deleghe scartate e la posizione dei carichi contestati ma non ancora sospesi.

## PIANO OPERATIVO: LE MOSSE PRIMA DI GENNAIO

L'area più esposta è quella delle piccole e medie imprese con carichi scaduti fra 30.000 e 50.000 euro, oggi non toccate dal divieto. Le scadenze di gennaio e febbraio 2027, a cominciare dai versamenti di saldo IVA e contributi, costituirebbero la prima prova. Per ciascun cliente con crediti da compensare conviene:

- ottenere subito il prospetto dei carichi affidati;
- distinguere i carichi scaduti da quelli sospesi e in rateazione;
- detrarre questi ultimi dal totale e raffrontare il risultato con la nuova soglia;
- individuare i crediti compensabili in ogni caso, cioè quelli per contributi e premi INAIL;
- accertare con l'agente della riscossione la situazione di ogni piano di rateazione;
- documentare l'eventuale sospensione dei carichi contestati prima di compensare.

Chi rientra nella fascia a rischio dovrebbe fissare in calendario rateazioni o pagamenti prima di gennaio, mentre le compensazioni del primo trimestre 2027 vanno pianificate sul testo definitivo della legge di Bilancio. Una decadenza non scoperta per tempo può far scartare la delega proprio nelle settimane in cui i versamenti si addensano. Quanto ai crediti agevolativi acquistati, infine, si ricordi che non servono a pagare le cartelle e che le quote 2027 del Superbonus 2023 potrebbero essere ripartite su dieci anni.

## DOMANDE FREQUENTI

### LA SOGLIA DI 30.000 EURO PER IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI È GIÀ DEFINITIVA?

No. La riduzione da 50.000 a 30.000 euro è prevista dal disegno di legge di Bilancio 2027, ancora in esame e suscettibile di modifiche. Prima di effettuare i versamenti occorre quindi verificare il testo definitivo e la relativa decorrenza.

### I DEBITI RATEIZZATI CONTANO PER BLOCCARE LE COMPENSAZIONI F24?

Le somme inserite in una rateazione in corso non concorrono alla soglia, purché il piano non sia decaduto. Restano esclusi anche i carichi sospesi e quelli i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti. La decadenza dalla rateazione fa rientrare il debito nel conteggio.

### COSA DEVE CONTROLLARE UN'IMPRESA PRIMA DI INVIARE L'F24?

L'impresa deve ricostruire i carichi affidati, controllarne le scadenze e distinguere i debiti sospesi da quelli rateizzati con piano regolare. Il totale rilevante va confrontato con la soglia applicabile, completando eventuali pagamenti o rateazioni prima della trasmissione del modello F24.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/compensazioni-f24-ruoli-scaduti-soglia-30000-euro-2027/ →**

**DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?**

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

**CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →**

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

33 MIN LETTURA 18/11/2026

# Enti non commerciali: la tassazione IRES tra TUIR e riforma del Terzo Settore

Come si tassano gli enti non commerciali nel 2026: reddito complessivo, decommercializzazione, regimi forfetari, RUNTS e novità del Titolo X del Terzo Settore. Associazioni culturali, fondazioni, comitati, ONLUS superstiti, parrocchie, enti filantropici, organizzazioni di volontariato: sono tutti esempi di enti non commerciali, una categoria fiscale ampia che il TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986) assoggetta all'IRES, l'imposta sul reddito delle società, con regole proprie, diverse da quelle previste per le società. La caratteristica comune è non avere, come oggetto esclusivo o principale, lo svolgimento di un'attività commerciale.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
IRES.

**Norme chiave**
Artt. 73, 143–150, 153 TUIR · D.Lgs. 117/2017 (Titolo X) · D.L. 84/2025 · Circolare Agenzia delle entrate 1/E/2026 · L. 178/2020, art. 1, commi 44–47 · L. 213/2023, art. 1, commi 112–113.

**Destinatari**
Amministratori e legali rappresentanti di associazioni, fondazioni ed ETS iscritti al RUNTS, commercialisti e consulenti del terzo settore.

**Punto pratico**
Dal 2026 gli ETS iscritti al RUNTS possono scegliere tra il regime forfetario ordinario dell'articolo 145 del TUIR e quello, più favorevole, del Titolo X del Codice del Terzo Settore. Chi amministra un ente deve inoltre verificare ogni anno il rapporto tra costi e ricavi delle attività di interesse generale, perché la circolare 1/E/2026 tollera solo uno scostamento del 6% e solo per tre esercizi consecutivi.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Come si tassano gli enti non commerciali nel 2026: reddito complessivo, decommercializzazione, regimi forfetari, RUNTS e novità del Titolo X del Terzo Settore.
- 💡 **Impatto operativo:** 917/1986) assoggetta all'IRES, l'imposta sul reddito delle società, con regole proprie, diverse da quelle previste per le società.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'utilizzo della riserva per finalità diverse costituisce una violazione, con recupero del tributo e sanzioni.

Associazioni culturali, fondazioni, comitati, ONLUS superstiti, parrocchie, enti filantropici, organizzazioni di volontariato: sono tutti esempi di enti non commerciali, una categoria fiscale ampia che il TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986) assoggetta all'IRES, l'imposta sul reddito delle società, con regole proprie, diverse da quelle previste per le società. La caratteristica comune è non avere, come oggetto esclusivo o principale, lo svolgimento di un'attività commerciale. Dal 1° gennaio 2026 questo quadro si intreccia con una novità di rilievo: il Titolo X del Codice del Terzo Settore, il regime fiscale pensato per gli enti del terzo settore (ETS) iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), è diventato pienamente operativo dopo anni di attesa legata al via libera delle istituzioni europee. Questo articolo ricostruisce sia le regole generali del TUIR, valide per qualunque ente non commerciale, sia le regole speciali che riguardano gli ETS, indicando in ogni passaggio chi è interessato, quali condizioni contano e quali adempimenti concreti ne derivano.

## RIFORMA 2026: IL TITOLO X DEL CODICE DEL TERZO SETTORE DIVENTA OPERATIVO

Il RUNTS è attivo dal 23 novembre 2021 e da allora gli enti del terzo settore potevano iscriversi, ma il loro regime fiscale specifico, contenuto nel Titolo X del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il Codice del Terzo Settore), è rimasto per anni condizionato al via libera della Commissione europea sulla compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato. Quel via libera è arrivato l'8 marzo 2025 sotto forma di comfort letter della Direzione generale Concorrenza della Commissione, che ha confermato la compatibilità delle misure fiscali riservate a ETS e imprese sociali. Il decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 ha quindi eliminato il riferimento all'autorizzazione europea come condizione sospensiva e ha fissato l'entrata in vigore del nuovo regime dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, dal 1° gennaio 2026; per quelli con esercizio a cavallo d'anno, dal primo periodo d'imposta che inizia nel 2026. Resta condizionata

all'autorizzazione europea solo la disciplina dei titoli di solidarietà prevista dall'articolo 77 del Codice, che riguarda strumenti di finanziamento e non la tassazione ordinaria degli ETS.

Il quadro applicativo è stato poi chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 19 febbraio 2026, n. 1/E, che offre la prima lettura organica della nuova disciplina: definisce con più precisione quando un'attività di interesse generale resta non commerciale, introduce un margine di tolleranza per gli scostamenti occasionali e chiarisce il rapporto tra iscrizione al RUNTS e reale fruizione delle agevolazioni. Chi amministra un ente non commerciale, sia che abbia scelto di diventare ETS sia che resti fuori dal terzo settore, deve quindi orientarsi su due binari paralleli: le regole generali del TUIR (articoli 73 e seguenti) e, per chi è iscritto al RUNTS, le regole aggiuntive del Titolo X del Codice del Terzo Settore.

## QUALIFICAZIONE FISCALE: CHI È UN ENTE NON COMMERCIALE SECONDO IL TUIR

La distinzione tra ente commerciale ed ente non commerciale non dipende dalla natura pubblica o privata del soggetto, dalla rilevanza sociale delle finalità perseguite o dall'assenza di scopo di lucro: dipende esclusivamente dall'attività svolta. Lo stabilisce l'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui è ente non commerciale chi non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività che produce reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR. In pratica, un ente che gestisce prevalentemente attività commerciali (vendita di beni, prestazioni di servizi organizzate imprenditorialmente) è fiscalmente un ente commerciale, anche se lo statuto lo definisce senza scopo di lucro; viceversa, un ente che dedica le proprie risorse essenzialmente ad attività non commerciali resta un ente non commerciale anche se, in via secondaria, incassa qualche provento da attività d'impresa.

L'oggetto principale si determina in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in mancanza di questi atti, si guarda all'attività effettivamente svolta. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale attraverso cui l'ente realizza direttamente i propri scopi primari, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate già con le risoluzioni 26 settembre 2001, n. 136/E e 4 marzo 2002, n. 70/E. Se lo statuto prevede più attività, alcune commerciali e altre no, la qualificazione dell'ente segue quella che gli consente di raggiungere gli scopi primari, non un calcolo puramente quantitativo.

Un ente non commerciale, per essere tale ai fini fiscali, non deve inoltre avere la forma di società: può essere un'associazione riconosciuta o non riconosciuta, una fondazione, un comitato, un consorzio o qualunque altro ente di tipo associativo o istituzionale, pubblico o privato. Sono considerati residenti in Italia gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività. Le fondazioni bancarie rientrano tra gli enti non commerciali residenti se hanno adeguato lo statuto alle prescrizioni del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153; rientrano inoltre nel perimetro del terzo settore, per effetto dell'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche le fondazioni nate dalla trasformazione delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), a condizione che gli utili siano reinvestiti nelle attività sanitarie o socio-sanitarie e che non sia deliberato alcun compenso per gli amministratori.

## ENTI ASSOCIATIVI: LE REGOLE SPECIALI PER ASSOCIAZIONI E CATEGORIE

Un sottoinsieme rilevante degli enti non commerciali è rappresentato dagli enti di tipo associativo: associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. Per questi enti l'articolo 148 del TUIR (introdotto nella versione attuale dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) prevede un regime di favore, ma lo subordina all'inserimento di alcune clausole obbligatorie nell'atto costitutivo o nello statuto, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Le principali sono:

- il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità;
- una disciplina uniforme del rapporto associativo, che garantisca la reale partecipazione degli associati, il diritto di voto per chi ha raggiunto la maggiore età e l'esclusione della temporaneità della partecipazione;
- l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea degli associati e criteri trasparenti di ammissione ed esclusione;
- l'intrasmissibilità della quota associativa, salvo i trasferimenti per causa di morte, e la sua non rivalutabilità.

La giurisprudenza ha però chiarito che il rispetto formale di queste clausole non basta da solo a garantire le agevolazioni: la Corte di cassazione (sentenza 30 maggio 2012, n. 8623) richiede una verifica in concreto della natura non commerciale dell'attività svolta, mentre le più recenti sentenze 11 gennaio 2023, n. 553 e 23 settembre 2024, n. 25401 hanno ribadito che il diritto alle agevolazioni dell'articolo 148 del TUIR dipende dal rispetto sostanziale, e non solo statutario, dei requisiti di democraticità interna e di assenza di distribuzione di utili, con onere della prova a carico dell'ente. In caso di controllo, quindi, non è

sufficiente esibire uno statuto conforme: occorre dimostrare che l'associazione funziona davvero secondo quelle regole, con verbali assembleari, bilanci regolari e una gestione realmente collegiale.

## DECOMMERCIALIZZAZIONE: QUALI ATTIVITÀ NON GENERANO REDDITO D'IMPRESA

Il cuore della disciplina fiscale degli enti non commerciali sta nella cosiddetta decommercializzazione: alcune attività, pur avendo un contenuto economico, non vengono trattate come attività d'impresa e quindi non producono reddito imponibile. La regola generale è fissata dall'articolo 143, comma 1, del TUIR: non sono considerate commerciali le prestazioni di servizi non rientranti tra le attività elencate dall'articolo 2195 del codice civile (le attività industriali, commerciali, di trasporto, bancarie, assicurative e ausiliarie tipiche dell'impresa), rese in conformità ai fini istituzionali dell'ente, senza una specifica organizzazione imprenditoriale e verso corrispettivi che non superano i costi di diretta imputazione.

Per gli enti di tipo associativo, l'articolo 148, comma 1, del TUIR aggiunge una regola ulteriore: le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono mai al reddito complessivo, indipendentemente dal loro utilizzo. Diverso è il trattamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati verso corrispettivi specifici: la regola generale le considera attività commerciali, ma l'articolo 148 prevede diverse eccezioni, per esempio per le cessioni di pubblicazioni fatte prevalentemente agli associati o per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria o religiose riconosciute, se resa nei confronti di altre associazioni dello stesso tipo.

Un ulteriore intervento di decommercializzazione, distinto da quello del TUIR, è stato introdotto dall'articolo 14 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche, oltre che per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie a enti pubblici non economici per svolgere servizi di pubblico interesse. Per questi soggetti non sono considerate commerciali le attività svolte per realizzare direttamente gli scopi istituzionali verso corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che fanno parte della stessa organizzazione nazionale o locale, dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, oltre alla cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

| TIPOLOGIA DI ENTE | ATTIVITÀ TIPICAMENTE NON COMMERCIALI |
|---|---|
| Qualunque ente non commerciale | Prestazioni non rientranti nell'art. 2195 c.c., rese per fini istituzionali senza organizzazione specifica e contro corrispettivi che non eccedono i costi diretti |
| Enti di tipo associativo | Attività verso gli associati in base ai fini istituzionali; quote e contributi associativi (mai imponibili) |
| Associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche | Attività verso corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati, altre associazioni della stessa rete nazionale; cessione di pubblicazioni prevalentemente agli associati (art. 14 D.L. 34/2019) |
| ONLUS residue (fino al passaggio definitivo al RUNTS) | Attività istituzionali per le sole finalità di solidarietà sociale, tranne per le società cooperative |

Per gli ETS iscritti al RUNTS, il perimetro della non commercialità si allarga ma segue una logica diversa, disciplinata dal Codice del Terzo Settore più che dal TUIR: l'ente può svolgere, oltre alle attività di interesse generale elencate dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attività diverse, purché restino strumentali e secondarie. Il D.M. 19 maggio 2021, n. 107 chiarisce che un'attività diversa è strumentale quando è esercitata in via esclusiva per realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, ed è secondaria quando, in un dato esercizio, i ricavi che ne derivano non superano, alternativamente, il 30% delle entrate complessive oppure il 66% dei costi complessivi (comprensivi dei costi figurativi dei volontari, delle erogazioni gratuite e della differenza tra valore normale e costo effettivo dei beni e servizi acquistati). Nel calcolo di queste percentuali non rientrano i proventi e gli oneri derivanti dal distacco di personale presso altri enti.

## REDDITO COMPLESSIVO: COME SI CALCOLA L'IMPONIBILE IRES DELL'ENTE

Il reddito complessivo di un ente non commerciale residente si forma sommando le singole categorie reddituali previste per l'IRPEF: redditi fondiari, di capitale, diversi, di impresa (ovunque prodotti, qualunque sia la loro destinazione), redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, oltre ai redditi o alle perdite che derivano dalla partecipazione dell'ente in società di persone (articolo 143, commi 1 e 2, del TUIR). Il criterio di determinazione ricalca quello previsto per i soggetti IRPEF dall'articolo 8 del TUIR, e ciascuna categoria reddituale si quantifica separatamente in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano (articolo 144, comma 1, del TUIR). Restano invece fuori dal reddito complessivo i redditi esenti e quelli già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, perché su di essi l'imposizione si è già esaurita.

A questo impianto si aggiungono esclusioni specifiche. Non concorrono al reddito complessivo i fondi raccolti tramite raccolte pubbliche occasionali, anche se accompagnate dall'offerta di beni di modico valore o di servizi a chi effettua l'offerta, a condizione che si tratti di iniziative occasionali collegate a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Non concorrono inoltre i

contributi, anche a fondo perduto, erogati da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, se l'attività ha finalità sociali coerenti con lo scopo istituzionale dell'ente; l'agevolazione si estende ai contributi ricevuti dagli istituti di patronato e assistenza sociale sulla base di convenzioni con la pubblica amministrazione. Un eventuale contributo in conto capitale ricevuto per il risanamento o la ristrutturazione dell'ente non concorre al reddito come sopravvenienza attiva.

## IMMOBILI ESENTI: L'ESENZIONE IRES PER VOLONTARIATO E FILANTROPIA

Una delle novità più rilevanti degli ultimi anni riguarda gli immobili. L'articolo 26 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto un'esenzione dall'IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato (ODV), estesa anche ai redditi degli immobili posseduti dagli enti filantropici. La circolare n. 1/E del 2026 ha confermato e precisato la portata di questa esenzione, chiarendo che riguarda anche i redditi derivanti dalla mera gestione patrimoniale degli immobili, compresa la locazione, purché gli immobili non siano inseriti in un contesto produttivo e la loro gestione non sia organizzata in forma d'impresa. Un'organizzazione di volontariato che possiede un immobile e lo utilizza per la propria sede, oppure lo tiene a reddito senza una struttura imprenditoriale dedicata, può quindi beneficiare dell'esenzione anche sui canoni percepiti.

Restano fermi, per gli immobili che non rientrano in questa esenzione, alcuni correttivi tecnici del TUIR: il reddito medio ordinario degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico va ridotto del 50% (articolo 37, comma 1, del TUIR); non si applica l'aumento di un terzo previsto per gli immobili a uso abitativo, diversi dall'abitazione principale, che restano sfitti (articolo 41 del TUIR); e ai redditi da immobili locati che non fanno parte dell'attività d'impresa si applicano comunque le regole ordinarie dell'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del TUIR sul confronto tra canone di locazione e rendita catastale.

## UTILI E DIVIDENDI: LA TASSAZIONE PARZIALE DELLE PARTECIPAZIONI

Gli enti non commerciali che incassano dividendi da partecipazioni godono di un regime di parziale esclusione da imposta, distinto da quello riservato alle società di capitali. Per gli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014, la quota che non concorre alla formazione del reddito imponibile è pari al 22,26% del loro ammontare: la quota imponibile è quindi il 77,74%, come chiarito dalla circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, regola che vale per tutti gli utili percepiti dall'ente, anche se prodotti nell'esercizio di un'attività d'impresa. Per gli utili formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, il D.M. 26 maggio 2017 ha invece previsto che concorrano alla formazione del reddito imponibile per il 100% del loro ammontare: la distinzione dipende quindi dall'esercizio in cui l'utile distribuito è stato prodotto dalla società partecipata, non da quello in cui viene incassato dall'ente.

Un regime ulteriore, più favorevole, riguarda specificamente gli ETS. L'articolo 1, commi 44–47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto, dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, la detassazione del 50% degli utili percepiti dagli enti non commerciali (e dalle loro stabili organizzazioni in Italia) che, senza scopo di lucro, svolgono in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale in settori determinati (famiglia, educazione e formazione, volontariato e beneficenza, assistenza agli anziani, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, protezione dell'ambiente, arte e beni culturali, tra gli altri). L'agevolazione, inizialmente prevista in via temporanea, è stata prorogata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2027 dall'articolo 1, commi 112–113, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e la circolare dell'Agenzia delle entrate 28 dicembre 2023, n. 35/E ne ha chiarito l'ambito applicativo: ne beneficiano gli ETS iscritti al RUNTS, le stabili organizzazioni italiane di enti non commerciali esteri con gli stessi requisiti e le fondazioni bancarie disciplinate dal D.Lgs. n. 153/1999, mentre restano esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (se una partecipata diventa non collaborata fiscalmente solo in un esercizio successivo, l'esclusione dal beneficio riguarda solo i dividendi futuri, non quelli già incassati).

L'imposta non versata per effetto di questa detassazione non è un risparmio libero: va obbligatoriamente destinata al finanziamento delle attività di interesse generale dell'ente e, finché non viene erogata, accantonata in una riserva indivisibile e non distribuibile, riportata separatamente nel patrimonio netto (per le fondazioni bancarie, in un apposito fondo per l'attività istituzionale). L'utilizzo della riserva per finalità diverse costituisce una violazione, con recupero del tributo e sanzioni. Sul piano degli adempimenti, l'ente deve allegare al modello Redditi ENC un prospetto che evidenzi i dividendi incassati, la quota di utile esclusa e l'imposta teorica risparmiata, oltre a riportare in Nota integrativa o nella Relazione di missione l'ammontare dei dividendi agevolati e il saldo della riserva a fine esercizio. La mancata evidenziazione separata della riserva in bilancio configura una violazione formale, punita con una sanzione da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. n. 471/1997, e può esporre l'ente anche a una contestazione sostanziale, con recupero dell'IRES risparmiata.

## PERDITE FISCALI: IL RIPORTO DELLE PERDITE D'IMPRESA

Le perdite generate dall'esercizio di attività commerciali seguono, per gli enti non commerciali, le stesse regole previste per le imprese. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le perdite si compensano con i redditi d'impresa dei periodi successivi entro il limite dell'80% di ciascun reddito imponibile, ma senza limiti di tempo: continuano cioè a essere riportabili finché trovano capienza entro quella soglia. Una regola più favorevole vale per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione dell'ente, quando si riferiscono a una nuova attività produttiva: in questo caso sono compensabili integralmente, senza il limite dell'80%, con il reddito complessivo dei periodi successivi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 23–26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## ONERI E DETRAZIONI: COSA SI PUÒ DEDURRE DAL REDDITO COMPLESSIVO

Il TUIR consente agli enti non commerciali di dedurre dal reddito complessivo, salvo che siano già deducibili nel calcolo del reddito d'impresa, alcuni oneri elencati dall'articolo 10, comma 1, lettere a), f) e g). Se un onere già dedotto viene successivamente rimborsato, l'importo corrispondente concorre al reddito complessivo del periodo in cui avviene il rimborso, evitando così una doppia agevolazione. Restano invece indeducibili le spese per il risanamento e la ristrutturazione di un immobile strumentale che l'ente ha estromesso dal proprio patrimonio pagando l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 460/1997.

Accanto alla deduzione, il TUIR prevede anche una detrazione d'imposta del 19% su alcuni oneri elencati dall'articolo 15, comma 1 (tra le lettere a, g, h, h-bis, i, i-bis, i-quater e i-octies), fino a concorrenza dell'imposta lorda, a condizione che quegli stessi oneri non siano già stati dedotti nel calcolo dei singoli redditi che compongono il reddito complessivo. Anche in questo caso, se l'onere già detratto viene rimborsato, l'imposta dovuta nel periodo del rimborso va maggiorata del 19% dell'importo restituito. Tra le voci detraibili rientrano, per esempio, le erogazioni liberali effettuate da enti non commerciali (comprese le fondazioni bancarie) a favore delle parrocchie riconosciute ai sensi della legge n. 222/1985, per interventi su beni culturali sottoposti al vincolo del D.Lgs. n. 42/2004.

## OBBLIGHI CONTABILI: CONTABILITÀ SEPARATA E SOGLIE DI ESONERO

Gli enti non commerciali residenti che esercitano attività commerciali, escluse quelle meramente occasionali, devono tenere una contabilità separata rispetto a quella dell'attività istituzionale (articolo 144, comma 2, del TUIR): un obbligo che replica quello previsto per le imprese individuali, in regime ordinario o semplificato a seconda dei ricavi. Restano invece esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, fatti salvi obblighi specifici previsti da altre norme, gli enti che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi da attività commerciali non superiori a determinate soglie, fissate dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempre che non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria. Va segnalato che queste soglie sono state innalzate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023): il limite, originariamente di 400.000 euro per le attività di prestazione di servizi e 700.000 euro per le altre attività, è oggi rispettivamente di 500.000 euro e 800.000 euro, e sono questi gli importi da considerare per verificare l'esonero nel 2026. Per gli enti soggetti alla contabilità pubblica, l'esonero dall'obbligo di contabilità separata opera se l'ente rispetta le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria.

Per i beni e i servizi utilizzati promiscuamente, cioè sia nell'attività commerciale sia in quella istituzionale, la deduzione delle relative spese avviene pro quota, in base al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi commerciali e il totale complessivo dei proventi dell'ente. Per gli immobili a uso promiscuo, invece, è deducibile la rendita catastale, se l'immobile è di proprietà, oppure il canone di locazione o di leasing, limitatamente alla parte dell'immobile effettivamente utilizzata a fini commerciali.

## REGIME FORFETARIO TUIR: IL CALCOLO SEMPLIFICATO EX ART. 145

Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono, in alternativa alla determinazione analitica, calcolare forfetariamente il reddito d'impresa applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per fascia di ricavi e per tipo di attività, e aggiungendo al risultato i componenti positivi previsti dagli articoli 58, 59, 86, 88, 89 e 90 del TUIR (plusvalenze, dividendi, interessi attivi, sopravvenienze attive, proventi immobiliari), che il regime forfetario non intercetta. Il testo dell'articolo 145 del TUIR, mai aggiornato in euro dopo la conversione dalla lira, individua per le prestazioni di servizi un coefficiente del 15% fino a 15.493,71 euro di ricavi e del 25% per la parte di ricavi compresa tra 15.493,71 euro e 309.874,14 euro; per le altre attività, un coefficiente del 10% fino a 25.822,84 euro e del 15% per la parte compresa tra 25.822,84 euro e 516.456,90 euro. Questi ultimi due importi (309.874,14 e 516.456,90 euro) restano quelli fissati dal testo originario della norma e non sono stati coordinati con l'innalzamento a 500.000 e 800.000 euro dei limiti di accesso alla contabilità semplificata disposto dalla legge n. 197/2022: si tratta di un disallineamento tecnico segnalato da tempo dalla dottrina tributaria, che consiglia prudenza nel verificare caso per caso, con il proprio consulente, la fascia di ricavi effettivamente applicabile quando l'ente si avvicina a quegli importi.

| TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ | CLASSE DI RICAVI | COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ |
|---|---|---|
| Prestazioni di servizi | Fino a 15.493,71 euro | 15% |
| | Da 15.493,71 a 309.874,14 euro | 25% |
| Altre attività (es. cessioni di beni) | Fino a 25.822,84 euro | 10% |
| | Da 25.822,84 a 516.456,90 euro | 15% |

Per gli enti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si applica sull'attività prevalente; se i ricavi non sono annotati distintamente, si considerano prevalenti le prestazioni di servizi. L'opzione per il regime forfetario si esercita in dichiarazione dei redditi, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene esercitata e resta valida, salvo revoca, per almeno un triennio; gli enti che iniziano una nuova attività commerciale la esercitano già nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. Restano fuori da questo regime, perché disciplinate da normative proprie, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco, oltre naturalmente agli ETS che hanno accesso al regime forfetario specifico descritto più avanti.

## IL RUNTS: ISCRIZIONE, SEZIONI ED EFFETTI PRATICI

Il Registro unico nazionale del terzo settore, disciplinato nelle procedure di iscrizione dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106, ha sostituito i precedenti registri delle organizzazioni di volontariato (ODV), delle associazioni di promozione sociale (APS) e l'Anagrafe delle Onlus. È organizzato in sette sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore. L'iscrizione al RUNTS non attribuisce automaticamente la personalità giuridica agli enti che ne sono privi, ma è la condizione di accesso al regime fiscale del Titolo X e alle agevolazioni specifiche degli ETS.

La domanda di iscrizione si presenta esclusivamente in via telematica, a cura del legale rappresentante dell'ente o, su mandato, del legale rappresentante della rete associativa a cui l'ente aderisce, indicando denominazione, codice fiscale, forma giuridica, sede, PEC, attività di interesse generale effettivamente svolte, eventuali attività diverse previste dallo statuto e le generalità di chi ricopre cariche sociali. Vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto registrati e, per gli enti già operativi, gli ultimi due bilanci approvati con i relativi verbali assembleari. L'ufficio competente decide entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (ridotti a 30 se atto costitutivo e statuto seguono i modelli standard), iscrivendo l'ente, rigettando la domanda con provvedimento motivato oppure chiedendo integrazioni. Un aspetto spesso sottovalutato, ribadito dalla circolare n. 1/E del 2026, è che l'iscrizione al RUNTS è necessaria ma non sufficiente per godere delle agevolazioni fiscali: occorre anche una conformità sostanziale e continuativa ai requisiti statutari e operativi previsti dal Codice, non solo formale.

## FISCALITÀ ETS 2026: IL NUOVO REGIME DEL TITOLO X

Per gli ETS non commerciali iscritti al RUNTS, il Titolo X del Codice del Terzo Settore prevede un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito d'impresa, alternativo ai regimi ordinari e distinto da quello dell'articolo 145 del TUIR appena descritto. Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi conseguiti nello svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse (quando sono esercitate con modalità commerciali, secondo gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 117/2017) coefficienti di redditività più contenuti di quelli previsti dal regime generale del TUIR: per le prestazioni di servizi, il 7% fino a 130.000 euro di ricavi, il 10% da 130.001 a 300.000 euro e il 17% oltre i 300.000 euro; per le altre attività, il 5% fino a 130.000 euro, il 7% da 130.001 a 300.000 euro e il 14% oltre i 300.000 euro. Anche in questo caso, al risultato ottenuto vanno aggiunti i componenti positivi previsti dagli articoli 86, 88, 89 e 90 del TUIR (plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi e interessi, proventi immobiliari), e per gli enti che svolgono contemporaneamente più attività il coefficiente si determina sull'attività prevalente.

L'opzione, come per il regime dell'articolo 145 del TUIR, si esercita in dichiarazione annuale dei redditi, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene esercitata, resta valida fino a revoca e comunque per un triennio, e gli enti che iniziano una nuova attività commerciale la esprimono nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. I componenti di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, non ancora tassati o dedotti, concorrono per le quote residue al reddito dell'esercizio precedente all'ingresso nel regime; le perdite fiscali pregresse restano invece computabili in diminuzione del reddito calcolato con le regole ordinarie. Gli enti che optano per questo regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che presuppongono una contabilità analitica non compatibile con la determinazione forfetaria.

## CRITERI DI NON COMMERCIALITÀ: LA CIRCOLARE 1/E DEL 2026

Uno dei nodi più delicati della riforma riguarda il confine tra attività di interesse generale non commerciale e attività di interesse generale svolta con modalità commerciali, che invece genera reddito d'impresa. La circolare n. 1/E del 2026 ha chiarito che un'attività di interesse generale resta non commerciale quando è svolta a titolo gratuito oppure verso corrispettivi che non superano i costi effettivi di gestione, comprensivi non solo dei costi diretti ma anche di quelli indiretti, finanziari e tributari correttamente imputati all'attività. È un criterio più analitico rispetto al passato, che richiede all'ente una contabilità in grado di

isolare con precisione tutti i costi, diretti e indiretti, riferibili a ciascuna attività.

Per evitare che un superamento occasionale dei costi faccia scattare automaticamente la qualificazione come attività commerciale, la circolare introduce una clausola di tolleranza: uno scostamento fino al 6% resta compatibile con la non commercialità, ma solo per non più di tre periodi d'imposta consecutivi. Al quarto anno di superamento, l'ente perde questa agevolazione e l'attività va trattata secondo le regole ordinarie, con le relative conseguenze sul piano dell'IRES e, potenzialmente, sulla qualifica stessa di ente non commerciale. Per gli amministratori, questo significa monitorare anno per anno il rapporto tra ricavi e costi effettivi delle attività di interesse generale, non limitarsi a una verifica episodica in occasione di un controllo.

## DETASSAZIONE AL 50%: GLI UTILI PERCEPITI DAGLI ETS

Come anticipato, il beneficio della detassazione parziale degli utili, introdotto dalla legge di bilancio 2021 e prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2027, si applica specificamente agli ETS costituiti in forma di enti non commerciali iscritti al RUNTS che operano senza scopo di lucro in uno dei settori di interesse generale individuati dalla legge, oltre che alle stabili organizzazioni italiane di enti non commerciali esteri con i medesimi requisiti e alle fondazioni bancarie. È una misura pensata per lasciare all'ente più risorse da reinvestire nell'attività istituzionale, ma comporta, come visto, precisi obblighi di accantonamento in riserva e di rendicontazione separata: un ETS che percepisce dividendi da partecipazioni azionarie o in quote di società deve quindi predisporre, fin dal primo esercizio in cui applica il beneficio, un sistema contabile in grado di tracciare separatamente la riserva indivisibile e il suo utilizzo negli anni successivi.

## PERDITA DI QUALIFICA: QUANDO L'ENTE DIVENTA COMMERCIALE

La qualifica di ente non commerciale non è acquisita una volta per tutte: si perde, indipendentemente da quanto previsto dallo statuto, se l'ente svolge in prevalenza attività commerciale per un intero periodo d'imposta. L'articolo 149, commi 1 e 2, del TUIR indica quattro parametri da valutare complessivamente: la prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle altre; la prevalenza dei ricavi commerciali rispetto al valore normale delle cessioni e prestazioni riferibili alle attività istituzionali; la prevalenza dei redditi da attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative); e la prevalenza delle componenti negative riferite all'attività commerciale rispetto alle altre spese dell'ente.

Il cambio di qualifica opera dal periodo d'imposta in cui vengono meno i presupposti per le agevolazioni, e comporta l'obbligo di inventariare, entro 60 giorni dall'inizio di quel periodo, tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente, secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo 15 del D.P.R. n. 600/1973. Le stesse regole valgono anche ai fini IVA. La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di irregolarità contabili, spetta all'ente dimostrare il rispetto sostanziale dei requisiti (Corte di cassazione, sentenza 26 ottobre 2021, n. 30009) e che, per le associazioni sportive dilettantistiche, l'amministrazione finanziaria può disconoscere la qualifica di ente non commerciale se l'attività commerciale prevale stabilmente per un arco temporale significativo, non per un singolo esercizio (Corte di cassazione, sentenza 14 dicembre 2021, n. 39789). In modo analogo, la Cassazione ha stabilito, con la sentenza 14 gennaio 2021, n. 526, che per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche ai fini civili la prevalenza dell'attività commerciale deve verificarsi nel corso di più anni, non in un solo esercizio: gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche, infatti, sono espressamente esclusi dall'applicazione automatica delle regole generali sulla perdita di qualifica dell'articolo 149 del TUIR.

## ENTI ESTERI: LE REGOLE PER I NON RESIDENTI

Il TUIR dedica una disciplina distinta agli enti non commerciali che hanno sede legale, sede amministrativa o oggetto principale dell'attività all'estero (articolo 73, comma 3, del TUIR). Per questi soggetti il reddito complessivo, secondo l'articolo 153 del TUIR, è composto esclusivamente dai redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano, restando fuori dal computo i redditi esenti e quelli già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Le regole sulla deducibilità di alcuni oneri sono più ristrette rispetto a quelle previste per gli enti residenti: sono deducibili gli oneri, i canoni e gli altri pesi che gravano sugli immobili che concorrono al reddito complessivo, i contributi e le donazioni a organizzazioni non governative entro il 2% del reddito complessivo netto, oltre alle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni o fondazioni private senza scopo di lucro che si occupano di tutela del patrimonio ambientale, storico e paesaggistico, secondo l'elenco dettagliato dell'articolo 10 del TUIR. Sono inoltre detraibili, nella misura del 19%, gli oneri elencati dall'articolo 15, comma 1, lettere a), g), h-bis), i), i-bis) e i-quater), del TUIR. Per le stabili organizzazioni italiane di enti esteri, il fondo di dotazione, cioè le risorse assegnate dalla casa madre per svolgere l'attività, si determina applicando i criteri OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati dalla stabile organizzazione stessa.

## DICHIARAZIONE E CONTROLLI: IL MODELLO REDDITI ENC

Sia gli enti non commerciali residenti sia quelli non residenti devono presentare il modello Redditi ENC (enti

non commerciali). L'obbligo scatta per gli enti che, in un dato periodo d'imposta, hanno esercitato attività commerciali non meramente occasionali, anche se il reddito d'impresa imponibile risulta nullo: la mancanza di un utile fiscale non esonera dalla dichiarazione, se l'attività commerciale svolta non è episodica. Il modello resta obbligatorio anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ancora iscritte all'Anagrafe delle Onlus, fino alla soppressione di quel registro e al definitivo passaggio al RUNTS: le procedure di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus si sono chiuse il 22 novembre 2021, salvo le pratiche già pendenti a quella data, e l'Anagrafe resterà pienamente operativa, con le relative agevolazioni per chi vi rimane iscritto, fino al periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione europea sulla sua definitiva soppressione.

Prima di presentare la dichiarazione, chi amministra un ente non commerciale dovrebbe verificare alcuni punti concreti: se l'ente svolge, anche solo in parte, attività che generano corrispettivi specifici verso gli associati o verso terzi, occorre stabilire se quell'attività rientra tra quelle decommercializzate dal TUIR o dal D.L. n. 34/2019, oppure se produce reddito d'impresa; se l'ente è iscritto al RUNTS, va valutato se conviene l'opzione per il regime forfetario del Titolo X, tenendo conto dei coefficienti più bassi rispetto al regime generale dell'articolo 145 del TUIR; se l'ente incassa dividendi, va verificato a quale regime di esclusione ha diritto e, per gli ETS, se sono rispettati gli obblighi di accantonamento in riserva; infine, quando i parametri di attività commerciale iniziano a prevalere su quelli istituzionali, è opportuno un monitoraggio periodico per evitare la perdita, spesso non voluta, della qualifica di ente non commerciale.

## DOMANDE FREQUENTI

### CHE COSA DETERMINA LA QUALIFICA FISCALE DI ENTE NON COMMERCIALE?

La qualifica dipende dall'attività svolta e dall'assenza di un oggetto esclusivo o principale commerciale. Finalità sociali e assenza di scopo di lucro, da sole, non bastano: vanno verificati l'oggetto risultante dagli atti e il concreto funzionamento dell'ente.

### L'ISCRIZIONE AL RUNTS BASTA PER OTTENERE TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI?

No. L'iscrizione consente di accedere al perimetro del Terzo Settore, ma i benefici richiedono anche il rispetto dei requisiti sostanziali. Gli amministratori devono controllare le attività effettive, i rapporti fra ricavi e costi e le condizioni del regime fiscale applicabile.

### COME SI DETERMINA IL REDDITO IMPONIBILE IRES DI UN ENTE NON COMMERCIALE?

Il reddito complessivo si forma sommando le categorie reddituali rilevanti, determinate separatamente, con esclusione dei redditi esenti o già soggetti a imposizione definitiva. La gestione istituzionale va distinta da quella commerciale, verificando inoltre le specifiche esclusioni e i regimi applicabili all'ente.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/enti-non-commerciali-tuir-riforma-fiscale-terzo-settore-2026/ →

**HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?**
Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.
RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

14 MIN LETTURA 18/11/2026

# Perdite su crediti e Codice della crisi: le regole cambiano dal 2027

Il nuovo TUIR estende dal 2027 alle procedure del Codice della crisi la deducibilità automatica delle perdite su crediti per le imprese creditrici. Quando un'impresa vanta un credito verso un cliente che finisce in una procedura di crisi, la domanda pratica è sempre la stessa: da quando si può portare in deduzione la relativa perdita, e con quale grado di certezza rispetto a un possibile controllo dell'Agenzia delle Entrate? La disciplina fiscale delle perdite su crediti, oggi contenuta nell'articolo 101, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, il DPR 917/1986), individua da tempo un elenco di situazioni in cui la deduzione è automatica, senza bisogno di provare nulla di ulteriore.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
IRES.

**Norme chiave**
Art. 110 comma 9 D.Lgs. 117/2026 · Art. 101 comma 5 TUIR (DPR 917/1986) · Art. 349, 23, 25-bis, 56, 57 D.Lgs. 14/2019 · Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 16 luglio 2026.

**Destinatari**
Imprese con crediti verso debitori in crisi, commercialisti, consulenti aziendali, professionisti della gestione della crisi d'impresa.

**Punto pratico**
Fino al 2026 la deduzione automatica delle perdite su crediti senza elementi certi e precisi è certa solo per liquidazione giudiziale e composizione negoziata. Per accordi di ristrutturazione e piani attestati conviene raccogliere prove aggiuntive fino a quando, dal 2027, il nuovo TUIR non renderà automatica la deduzione per tutte le procedure del Codice della crisi.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La vicenda nasce da un impegno preciso assunto dal legislatore con la legge delega di riforma fiscale, la L.
- 💡 **Impatto operativo:** Erano due facce della stessa medaglia: da un lato il debitore che vede ridursi i propri debiti grazie alla procedura di crisi, dall'altro il creditore che, su quello stesso credito, subisce una perdita.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Fino a quel momento, però, la certezza resta parziale, ed è proprio su questa fase transitoria che imprese e professionisti devono concentrare l'attenzione.

Quando un'impresa vanta un credito verso un cliente che finisce in una procedura di crisi, la domanda pratica è sempre la stessa: da quando si può portare in deduzione la relativa perdita, e con quale grado di certezza rispetto a un possibile controllo dell'Agenzia delle Entrate? La disciplina fiscale delle perdite su crediti, oggi contenuta nell'articolo 101, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, il DPR 917/1986), individua da tempo un elenco di situazioni in cui la deduzione è automatica, senza bisogno di provare nulla di ulteriore. Il problema è che quell'elenco è stato scritto pensando alla legge fallimentare, mentre dal 2019 le procedure di crisi sono disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il DLgs. 14/2019, spesso indicato con la sigla CCII), che ha introdotto istituti nuovi come la composizione negoziata. Il nuovo TUIR, approvato con il DLgs. 117/2026 e applicabile dal **1° gennaio 2027**, chiude questo disallineamento elencando espressamente, nell'articolo 110, comma 9, tutte le ipotesi del Codice della crisi che danno diritto alla deduzione automatica. Fino a quel momento, però, la certezza resta parziale, ed è proprio su questa fase transitoria che imprese e professionisti devono concentrare l'attenzione.

## IL CONTESTO: UNA RIFORMA RIMASTA A METÀ

La vicenda nasce da un impegno preciso assunto dal legislatore con la legge delega di riforma fiscale, la L. 111/2023. L'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3, di quella legge chiedeva ai decreti attuativi di estendere a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi le disposizioni previste, nell'attuale TUIR, dall'articolo 88, comma 4-ter (che riguarda la tassazione delle sopravvenienze attive da esdebitamento, cioè il beneficio fiscale per il debitore quando i creditori rinunciano a una parte del credito) e dall'articolo 101, comma 5 (la deducibilità delle perdite su crediti per il creditore). Erano due facce della stessa medaglia: da un lato il debitore che vede ridursi i propri debiti grazie alla procedura di crisi, dall'altro il creditore che, su quello stesso credito, subisce una perdita.

Il lato del debitore è stato sistemato per primo, con l'estensione del beneficio della detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitamento anche alle procedure del Codice della crisi. Il lato del creditore, cioè la deducibilità delle perdite su crediti, è rimasto invece per

lungo tempo in una zona grigia: l'articolo 101, comma 5, del TUIR attualmente in vigore continua a fare riferimento, in larga parte, al lessico della vecchia legge fallimentare, e non elenca in modo esplicito tutti gli istituti introdotti dal Codice della crisi. Il nuovo TUIR, in vigore dal 2027, risolve la questione in modo diretto: la disciplina delle perdite su crediti viene riscritta includendo espressamente gli istituti del DLgs. 14/2019.

## LA REGOLA BASE: ELEMENTI CERTI E PRECISI, O DEDUZIONE AUTOMATICA

Per capire la portata della novità occorre partire dalla regola generale sulla deducibilità delle perdite su crediti, che il nuovo TUIR conferma nella sostanza. In via ordinaria, una perdita su crediti è deducibile dal reddito d'impresa soltanto se risulta da elementi certi e precisi: il creditore deve cioè dimostrare, con documentazione adeguata (un'istanza di pignoramento andata deserta, l'esito negativo di un decreto ingiuntivo, la prescrizione del credito, o altri elementi che rendano concreta e ragionevole la sua irrecuperabilità), che il credito non sarà mai incassato.

La legge individua però alcune situazioni in cui questa prova non serve: quando il debitore si trova in una condizione che, per legge, viene considerata di per sé sufficiente a dimostrare l'irrecuperabilità del credito, la perdita è **deducibile "in ogni caso"**. È il caso, tipicamente, delle procedure concorsuali: se un'impresa fallisce (oggi si direbbe: viene assoggettata a liquidazione giudiziale), è ragionevole presumere che i suoi creditori, o almeno una parte di essi, non recupereranno l'intero credito, e la legge esonera il creditore dal fornire prove ulteriori. Lo stesso vale per altri istituti che il legislatore ha ritenuto equivalenti sotto questo profilo, come il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e i piani attestati di risanamento.

## LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: IL FALLIMENTO NEL NUOVO LESSICO

Il primo istituto per cui la certezza è già oggi acquisita è la liquidazione giudiziale, cioè quella che la vecchia legge fallimentare chiamava semplicemente "fallimento". L'articolo 349, comma 1, del Codice della crisi contiene una norma di coordinamento linguistico: ovunque le disposizioni vigenti usino i termini "fallimento", "procedura fallimentare" o "fallito", questi vanno intesi sostituiti, rispettivamente, con "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale", con salvezza della continuità delle fattispecie giuridiche già maturate.

Grazie a questa sostituzione automatica, la liquidazione giudiziale rientra già oggi, senza bisogno di attendere il nuovo TUIR, tra le procedure che consentono la deduzione automatica della perdita su crediti. Il momento da cui decorre questo diritto è preciso: la data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale. Da quel giorno, chi vanta un credito verso l'impresa assoggettata alla procedura può dedurre la perdita corrispondente senza dover dimostrare gli elementi certi e precisi, perché lo stato di insolvenza accertato dal tribunale assolve già quella funzione. La stessa deduzione automatica vale se il debitore è assoggettato a una procedura estera equivalente alla liquidazione giudiziale, purché prevista in Stati o territori con i quali l'Italia ha un adeguato scambio di informazioni, un requisito che serve a impedire l'uso di procedure estere poco trasparenti per generare perdite fiscali artificiose.

## COMPOSIZIONE NEGOZIATA: LA SECONDA CERTEZZA GIÀ ACQUISITA

Il secondo istituto per cui la deducibilità automatica è già oggi confermata è la composizione negoziata della crisi, lo strumento volontario e riservato con cui un'impresa in difficoltà, assistita da un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma delle Camere di commercio, prova a raggiungere un'intesa con i creditori prima che la crisi degeneri in una procedura concorsuale vera e propria.

Quando le trattative si concludono positivamente, l'articolo 23 del Codice della crisi prevede diverse possibili uscite. Se lo sbocco è un contratto con uno o più creditori idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno due anni (articolo 23, comma 1, lettera a) del DLgs. 14/2019), oppure un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dallo stesso esperto (articolo 23, comma 1, lettera c), o ancora un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano le misure di favore previste dall'articolo 25-bis, comma 5, del Codice della crisi in materia di perdite su crediti e di sopravvenienze attive da esdebitamento.

In concreto, questo significa che le perdite derivanti dal mancato incasso di un credito nell'ambito della composizione negoziata sono deducibili in ogni caso ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, senza dover fornire la prova degli elementi certi e precisi. Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, dedicata proprio ai primi chiarimenti sul Codice della crisi, che al paragrafo 3.8 ha riconosciuto questa lettura. Il momento da cui parte la deduzione automatica, in questo caso, non è la data di un provvedimento del tribunale, ma quella della **pubblicazione nel Registro delle imprese** del contratto o dell'accordo che chiude la composizione negoziata: un adempimento che l'imprenditore deve comunque compiere per accedere alle misure di favore, e che quindi coincide naturalmente con il momento in cui il creditore può far scattare la deduzione.

## LE ZONE ANCORA INCERTE: ACCORDI E PIANI ATTESTATI

Fuori da questi due casi, il quadro applicabile **fino al 31 dicembre 2026** è meno lineare. L'attuale articolo 101, comma 5, del TUIR continua infatti a richiamare, per le altre situazioni di deducibilità automatica, i riferimenti della legge fallimentare: l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi del vecchio articolo 182-bis della legge fallimentare e il piano attestato di risanamento ai sensi del vecchio articolo 67, terzo comma, lettera d), della stessa legge. Questi istituti esistono anche nel Codice della crisi, rispettivamente agli articoli 57 e 56 del DLgs. 14/2019, ma un meccanismo di sostituzione automatica dei riferimenti normativi, equivalente a quello previsto dall'articolo 349 per il fallimento, non copre in modo altrettanto esplicito questi due casi ai fini della disciplina delle perdite su crediti.

Questo significa che, per un credito verso un debitore che ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato di risanamento secondo le regole del Codice della crisi, la strada più prudente, fino a quando non entrerà in vigore il nuovo TUIR, resta quella di raccogliere comunque elementi certi e precisi a sostegno della perdita, invece di affidarsi soltanto alla deducibilità automatica. Non significa che la deduzione sia esclusa: significa che, in caso di controllo, il creditore potrebbe dover argomentare più a fondo la propria posizione, mentre per la liquidazione giudiziale e per la composizione negoziata il diritto alla deduzione automatica è già oggi solido.

## IL NUOVO TUIR: LE QUATTRO IPOTESI DELL'ARTICOLO 110

È proprio questa incertezza residua che il nuovo Testo unico elimina. L'articolo 110, comma 9, del DLgs. 117/2026, applicabile dai bilanci e dalle dichiarazioni relativi al periodo d'imposta che decorre dal 1° gennaio 2027, stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" quando il debitore si trova, in alternativa, in una di queste quattro condizioni:

- è assoggettato a una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 57 del Codice della crisi;
- ha concluso accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del Codice della crisi;
- è assoggettato a una procedura estera equivalente, prevista in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

La novità principale, rispetto al quadro attuale, riguarda proprio il secondo e il terzo punto: gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati di risanamento vengono finalmente citati con il loro riferimento corretto nel Codice della crisi, e non più tramite il rinvio implicito alla vecchia legge fallimentare. Per le imprese e i professionisti, questo significa che dal 2027 non ci sarà più bisogno di interrogarsi sulla tenuta del rinvio normativo: la deduzione automatica sarà applicabile a tutte e quattro le situazioni elencate, allo stesso modo.

## DATA DI DECORRENZA: DA QUANDO PARTE LA DEDUZIONE

Il nuovo articolo 110, comma 9, non si limita a elencare le procedure: precisa anche, per ciascuna di esse, il momento esatto da cui il debitore si considera assoggettato alla procedura, e quindi da cui decorre il diritto alla deduzione automatica per il creditore. La tabella riassume i riferimenti temporali confermati dalla norma.

| SITUAZIONE DEL DEBITORE | MOMENTO DA CUI DECORRE LA DEDUZIONE AUTOMATICA |
|---|---|
| Liquidazione giudiziale | Data della sentenza dichiarativa |
| Liquidazione coatta amministrativa | Data del provvedimento che la dispone |
| Concordato preventivo | Data del decreto di ammissione alla procedura |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) | Data della sentenza di omologazione |
| Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi | Data del decreto che dispone la procedura |
| Procedure estere equivalenti | Data di ammissione alla procedura |
| Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 CCII) | Data di iscrizione nel Registro delle imprese |

Questa precisazione non è un dettaglio formale: individuare correttamente la data da cui decorre il diritto alla deduzione serve a stabilire in quale esercizio la perdita va imputata a conto economico e dedotta fiscalmente. Un errore su questo punto, per esempio dedurre la perdita nell'anno sbagliato rispetto alla data del provvedimento o dell'iscrizione, espone l'impresa al rischio che l'Agenzia delle Entrate contesti non la deducibilità in sé, ma la sua collocazione temporale.

## PROCEDURE ESTERE: IL REQUISITO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Sia il quadro attuale sia il nuovo TUIR estendono la deduzione automatica anche ai crediti verso debitori assoggettati a procedure estere equivalenti alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure concorsuali italiane, ma soltanto se si tratta di Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali. Questo requisito, comune a diverse norme del TUIR che riguardano i rapporti con l'estero, serve a evitare che un'impresa italiana possa dedurre perdite su crediti verso controparti situate in giurisdizioni non collaborative, dove sarebbe impossibile per l'Amministrazione finanziaria verificare l'effettiva esistenza e la natura della procedura estera invocata. In pratica, prima di applicare la deduzione automatica a un credito verso un debitore estero, l'impresa e il suo consulente devono verificare che il Paese

in cui si svolge la procedura rientri tra quelli con cui l'Italia ha un accordo di scambio di informazioni, e documentare adeguatamente l'equivalenza sostanziale della procedura estera rispetto a quelle previste dal Codice della crisi.

## EFFETTI PRATICI: COSA DEVONO FARE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sul piano sostanziale, il nuovo TUIR non introduce un ampliamento della platea dei crediti deducibili rispetto a quanto già oggi riconosciuto, in linea di principio, dall'articolo 101, comma 5: le procedure del Codice della crisi che danno diritto alla deduzione automatica sono, nella sostanza, le stesse che la davano già sotto la legge fallimentare, semplicemente ridenominate. Il valore della novità sta però nella certezza del riferimento normativo, che riduce il rischio di contestazioni sull'anno di competenza della deduzione e sulla necessità, o meno, di raccogliere prove aggiuntive.

Fino al 31 dicembre 2026, chi ha un credito verso un'impresa che ha concluso un accordo di ristrutturazione o un piano attestato di risanamento secondo il Codice della crisi dovrebbe continuare a conservare, quando possibile, elementi certi e precisi a supporto della perdita dedotta, senza limitarsi al solo riferimento alla procedura. Per i crediti verso debitori in liquidazione giudiziale o che hanno chiuso positivamente una composizione negoziata, la deduzione automatica è invece già oggi affidabile, purché si abbia cura di individuare con precisione la data corretta da cui far decorrere l'imputazione a conto economico: la sentenza dichiarativa per la liquidazione giudiziale, la pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto o dell'accordo per la composizione negoziata.

Dal 1° gennaio 2027, con l'entrata in vigore del nuovo TUIR, questa distinzione verrà meno: tutte e quattro le situazioni elencate dall'articolo 110, comma 9, daranno diritto alla stessa deduzione automatica, con le rispettive date di decorrenza indicate dalla norma. Le imprese che oggi vantano crediti verso debitori coinvolti in una procedura di crisi dovrebbero quindi valutare, insieme al proprio consulente, se convenga attendere l'entrata in vigore del nuovo TUIR per dedurre senza margini di incertezza, oppure procedere già nell'esercizio in corso raccogliendo comunque prove aggiuntive a supporto della perdita, per non differire inutilmente una deduzione fiscalmente rilevante.

## DOMANDE FREQUENTI

### DA QUANDO SI DEDUCE UNA PERDITA VERSO UN DEBITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE?

La deduzione automatica è già riconosciuta dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale. La sostituzione dei vecchi termini fallimentari prevista dal Codice della crisi consente di applicare la disciplina senza attendere il nuovo TUIR, individuando correttamente l'esercizio di imputazione della perdita.

### QUALI DOCUMENTI CONSERVARE PER LE PERDITE SU CREDITI NEL 2026?

Per accordi di ristrutturazione e piani attestati regolati dal Codice della crisi è prudente conservare anche elementi certi e precisi dell'irrecuperabilità. Occorre archiviare provvedimenti, accordi e date di pubblicazione o iscrizione, raccordando la documentazione al momento in cui la perdita è imputata in contabilità.

### QUANDO UNA PROCEDURA ESTERA PERMETTE LA DEDUZIONE AUTOMATICA?

La procedura estera deve essere sostanzialmente equivalente a quelle ammesse dalla disciplina italiana e svolgersi in uno Stato o territorio con adeguato scambio di informazioni. Prima di applicare la deduzione automatica, impresa e consulente devono verificare e documentare entrambi i requisiti.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/perdite-su-crediti-codice-crisi-nuovo-tuir-deducibilita/ →

**DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?**
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

18 MIN LETTURA 18/11/2026

# Deducibilità dei canoni di leasing: le regole IRES per imprese e professionisti

Come si deducono ai fini IRES i canoni di leasing finanziario: durata fiscale, interessi impliciti, riscatto del bene e novità 2026 sull'iperammortamento. L'impresa che impiega un bene in leasing finanziario e imputa i canoni a conto economico può portarli in deduzione ai fini IRES, però non secondo i tempi e le modalità indicati nel contratto: a governare la deduzione è una durata fiscale minima, stabilita dalla legge a seconda della tipologia di bene, che di frequente non corrisponde alla durata contrattuale reale. Per gli immobili la soglia si ferma a dodici anni, per i veicoli occorre guardare al coefficiente ministeriale di ammortamento, mentre per gli altri beni basta la metà del periodo di ammortamento ordinario.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
IRES.

**Norme chiave**
TUIR, artt. 96, 102 e 164 · Legge 147/2013, art. 1, commi 162 e 163 · D.M. 31 dicembre 1988 · D.L. 223/2006, art. 36 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 212/E/2007.

**Destinatari**
Imprese utilizzatrici di beni in leasing, professionisti interessati alla deduzione dei canoni e responsabili contabili.

**Punto pratico**
Calcolare per ciascun contratto la durata fiscale con il coefficiente del settore del locatario, separare quota capitale e interessi e predisporre il piano delle variazioni dichiarative se la durata contrattuale è più breve.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Come si deducono ai fini IRES i canoni di leasing finanziario: durata fiscale, interessi impliciti, riscatto del bene e novità 2026 sull'iperammortamento.
- 💡 **Impatto operativo:** 96 del TUIR , quello che limita la deduzione degli oneri finanziari netti al 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Deducibilità dei canoni di leasing espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

L'impresa che impiega un bene in leasing finanziario e imputa i canoni a conto economico può portarli in deduzione ai fini IRES, però non secondo i tempi e le modalità indicati nel contratto: a governare la deduzione è una durata fiscale minima, stabilita dalla legge a seconda della tipologia di bene, che di frequente non corrisponde alla durata contrattuale reale. Per gli immobili la soglia si ferma a dodici anni, per i veicoli occorre guardare al coefficiente ministeriale di ammortamento, mentre per gli altri beni basta la metà del periodo di ammortamento ordinario. Si aggiunge poi la quota di interessi impliciti compresa nel canone, sottoposta alle regole che disciplinano la deducibilità degli oneri finanziari, oltre alla disciplina propria del riscatto, mai deducibile per intero come costo nell'anno in cui viene esercitato. Nell'articolo si ricostruisce la disciplina dell'art. 102, comma 7, del TUIR, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate sulle situazioni più ricorrenti (cessione del contratto, subentro, fabbricati strumentali) e le novità del 2026 riguardanti l'iperammortamento applicato ai beni acquisiti tramite leasing.

## REGOLA GENERALE: CHE COSA STABILISCE L'ARTICOLO 102 DEL TUIR

Il leasing finanziario è un contratto attraverso cui una società di leasing (il concedente) compra un bene individuato dall'impresa o dal professionista destinato a utilizzarlo (l'utilizzatore) e glielo dà in godimento verso il pagamento di canoni periodici, lasciando all'utilizzatore la possibilità di comprarlo alla fine del rapporto pagando un prezzo di riscatto, in genere contenuto rispetto al valore del bene.

Sul piano fiscale, l'**art. 102, comma 7, del TUIR** (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) regola distintamente le due posizioni:

- il concedente, ossia la società di leasing, imputa a conto economico i canoni incassati e deduce le quote di ammortamento del bene concesso seguendo il piano di ammortamento finanziario del contratto;
- l'utilizzatore, cioè l'impresa che impiega il bene nella propria attività, imputa a conto economico i canoni versati e li deduce, indipendentemente dalla durata contrattuale effettiva, per un arco temporale non inferiore a quello minimo che la legge stabilisce in base alla tipologia del bene.

È questa seconda regola, riferita all'utilizzatore, ad avere il peso maggiore nella prassi quotidiana degli studi professionali, perché condiziona la deduzione fiscale dei canoni per la generalità delle imprese che si rivolgono al leasing per procurarsi macchinari, automezzi, attrezzature o immobili strumentali.

## DURATA FISCALE: PERCHÉ LA SCADENZA MINIMA NON È PIÙ UN VINCOLO PER IL CONTRATTO

Fino al 2012 la deduzione dei canoni era condizionata al rispetto di una durata contrattuale minima: se il leasing durava meno del periodo fiscale richiesto, i canoni non erano affatto deducibili. Con il **D.L. 2 marzo 2012, n. 16** (convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) l'impostazione è cambiata, scindendo la durata del contratto dalla deduzione fiscale: da quel momento la durata contrattuale può risultare anche più breve della durata fiscale minima, senza che ciò impedisca la deduzione dei canoni. Muta solo la velocità con cui questi diventano deducibili.

Con la **legge 27 dicembre 2013, n. 147** (legge di Stabilità 2014), l'art. 1, commi 162 e 163, ha poi fissato le durate fiscali minime ancora oggi vigenti, valide per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014. Nella pratica possono presentarsi tre situazioni:

- quando la durata del contratto combacia con la durata fiscale minima, i canoni si deducono con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;
- quando la durata contrattuale supera quella fiscale minima, la deduzione segue comunque l'imputazione contabile, quindi non emergono differenze pratiche rispetto al caso precedente;
- quando la durata contrattuale è più breve di quella fiscale minima, per esempio un leasing strumentale triennale a fronte di una durata fiscale minima di quattro anni, i canoni restano deducibili, ma vanno spalmati su un arco temporale più ampio rispetto a quello di imputazione contabile, con una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi negli anni in cui il contratto è già concluso ma la deduzione fiscale non si è ancora esaurita.

Un'impresa può quindi sottoscrivere un leasing più breve per ragioni commerciali o di liquidità, sapendo però che la deduzione fiscale dei canoni si distribuirà comunque sul periodo minimo previsto dalla legge, generando un disallineamento temporaneo tra costo contabile e costo fiscalmente deducibile che bilancio e dichiarazione dei redditi devono gestire con le variazioni opportune.

## PERIODI MINIMI: QUANTO DURANO IMMOBILI, VEICOLI E ALTRI BENI

La durata fiscale minima varia a seconda della categoria del bene concesso in leasing e, per i beni diversi dagli immobili, in base al coefficiente di ammortamento indicato dal **D.M. 31 dicembre 1988** per il settore di attività dell'impresa utilizzatrice.

| TIPOLOGIA DI BENE IN LEASING | DURATA FISCALE MINIMA |
|---|---|
| Beni immobili | Non inferiore a 12 anni, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento del fabbricato |
| Autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (art. 164, comma 1, lett. b, TUIR) | Non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente del D.M. 31 dicembre 1988 |
| Tutti gli altri beni strumentali | Non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente del settore di attività |

Un esempio pratico può chiarire il meccanismo: un macchinario industriale con coefficiente di ammortamento ordinario del 10% annuo (dunque un periodo di ammortamento di dieci anni) presenta una durata fiscale minima di cinque anni in leasing. Se l'impresa sottoscrive un contratto di quattro anni, i canoni continuano a essere deducibili, ma la deduzione arriva a compimento in cinque anni, non in quattro: nel quinto anno, a contratto già concluso e magari con il bene già riscattato, l'impresa dedurrà ancora una quota "residua" di canoni tramite l'apposita variazione in dichiarazione.

Per gli immobili strumentali, invece, la soglia di dodici anni è fissa e non dipende dal coefficiente di ammortamento del fabbricato, che per i capannoni industriali è tipicamente più contenuto: anche un immobile ammortizzabile in venticinque anni ha, in leasing, una durata fiscale minima di dodici anni, non di dodici anni e mezzo né di un valore proporzionale al coefficiente reale.

## COEFFICIENTE APPLICABILE: RILEVA IL SETTORE DEL LOCATARIO, NON DI CHI USA MATERIALMENTE IL BENE

Per stabilire il coefficiente di ammortamento da applicare (e con esso la durata fiscale minima) conta il settore di attività dell'impresa che ha sottoscritto il contratto di leasing, cioè il locatario finanziario, anche se il bene viene poi impiegato in un settore differente. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la **circolare 13 marzo 2006, n. 10/E** (par. 10) e con la **risoluzione 9 aprile 2004, n. 56/E**.

Si pensi al caso, ricorrente, della società immobiliare che prende in leasing un capannone e lo concede in locazione ordinaria a un terzo che lo impiega per un'attività industriale specifica. In questa ipotesi la durata fiscale del leasing va verificata con il coefficiente previsto per il settore in cui opera effettivamente la società immobiliare che ha firmato il leasing (di norma la categoria residuale "altre attività"), e non con il coefficiente più alto stabilito per i fabbricati industriali del settore in cui opera l'utilizzatore finale dell'immobile. La distinzione conta perché settori diversi possono avere coefficienti di ammortamento molto differenti, con riflessi proporzionali sulla durata fiscale minima da osservare.

## CESSIONE DEL CONTRATTO: COSA SUCCEDE QUANDO SUBENTRA UN ALTRO LOCATARIO

Quando un contratto di leasing passa da un locatario finanziario a un altro soggetto, di regola restano validi i coefficienti di ammortamento riferiti al primo locatario, a

patto che la modifica contrattuale non dia luogo, di fatto, a un contratto di leasing diverso. Se invece la cessione porta con sé condizioni sostanzialmente nuove, tali da configurare un rapporto differente, la durata fiscale del leasing riparte da zero e va calcolata applicando i coefficienti di ammortamento propri del settore di attività del nuovo locatario finanziario.

Distinguere tra semplice cessione del contratto esistente e stipula di un nuovo rapporto richiede una valutazione caso per caso, che guardi alle condizioni economiche e giuridiche effettivamente cambiate, non alla sola forma dell'operazione.

## INTERESSI IMPLICITI: LA COMPONENTE FINANZIARIA E IL TETTO DELL'ART. 96 TUIR

Il canone di leasing non rappresenta un costo omogeneo: al suo interno convivono una componente che remunera l'uso del bene e una componente finanziaria, ossia gli interessi impliciti applicati dal concedente per aver anticipato il capitale servito ad acquistare il bene. Dopo la modifica dell'art. 102, comma 7, del TUIR a opera dell'**art. 1, comma 33, lett. n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244** (Finanziaria 2008), la quota di interessi impliciti ricavata dal contratto di leasing è sottoposta alle regole ordinarie sulla deducibilità degli interessi passivi previste dall'**art. 96 del TUIR**, quello che limita la deduzione degli oneri finanziari netti al 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.

In concreto, prima di dedurre il canone l'impresa deve isolare la quota di interessi impliciti e controllare che rientri nei limiti di deducibilità stabiliti per gli interessi passivi in generale, sommandola agli altri oneri finanziari del periodo d'imposta. L'Agenzia delle entrate, con la **circolare 13 marzo 2009, n. 8/E** (par. 4.4), ha precisato che il metodo per determinare gli interessi impliciti varia a seconda del tipo di soggetto:

| TIPOLOGIA DI SOGGETTO | METODO DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI IMPLICITI |
|---|---|
| Soggetti non IAS/IFRS | Criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti previsto, ai fini IRAP, dall'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998 |
| Soggetti IAS/IFRS adopter | Quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico in base alla rilevazione contabile dell'operazione secondo i principi contabili internazionali |

Per chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali va precisato che oggi il riferimento per contabilizzare i leasing è l'**IFRS 16**, in vigore dal 2019, subentrato al precedente IAS 17 richiamato dalla prassi dell'Agenzia delle entrate: la sostanza del meccanismo, cioè la separazione tra quota capitale e quota interessi imputata a conto economico, resta comunque quella descritta dalla circolare n. 8/E del 2009, riferita al nuovo principio contabile.

## DECORRENZA DEL CONTRATTO: DA QUALE MOMENTO SI MISURA LA DURATA FISCALE

Per controllare il rispetto della durata fiscale minima serve individuare correttamente il momento in cui il contratto di leasing comincia a decorrere. Secondo la **circolare 13 marzo 2006, n. 10/E** (par. 10), la data iniziale coincide con quella di stipula del contratto o, se successiva, con la data di consegna del bene. Per riconoscere la data di stipula contano le vicende giuridiche che permettono di considerare l'accordo definitivamente concluso a una data certa, come precisato dalla **circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E** (par. 7.3): non conta, a questo scopo, che il bene non sia ancora nella disponibilità dell'utilizzatore al momento della firma, potendo la consegna avvenire successivamente.

La stessa logica vale per il cosiddetto "leasing appalto", in cui fin dalla stipula il contratto individua l'opera che il concedente dovrà realizzare e consegnare, e ne fissa già le condizioni economiche: la data di consegna dell'opera non incide sulla decorrenza del contratto, mentre diventa rilevante per determinare la durata effettiva (circolare n. 6/E del 2006, par. 7.3).

Il controllo della metà del periodo di ammortamento, requisito riferito ai beni mobili diversi dai veicoli, si effettua sempre prendendo a riferimento la durata del contratto così individuata, senza applicare la regola dell'art. 102, comma 2, del TUIR che dimezza il coefficiente di ammortamento ordinario nel primo esercizio di utilizzo del bene: quella riduzione riguarda l'ammortamento dei beni di proprietà, non la verifica della durata fiscale minima del leasing (circolare n. 10/E del 2006, par. 10).

## METODO CONTABILE: COSA CAMBIA IN BILANCIO TRA APPROCCIO PATRIMONIALE E FINANZIARIO

Sotto il profilo contabile, il leasing finanziario può essere rilevato secondo due metodi alternativi, come richiamato dalla **circolare 28 febbraio 2011, n. 7/E** (par. 2.8.1): il metodo patrimoniale, storicamente seguito dalla generalità delle imprese italiane sulla base dei principi OIC, e il metodo finanziario, obbligatorio per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali.

| METODO | CONCEDENTE | UTILIZZATORE |
|---|---|---|
| Patrimoniale | Iscrive il bene tra le proprie attività, in quanto proprietario, e imputa a conto economico gli ammortamenti e i canoni incassati | Imputa a conto economico i canoni pagati come costi di esercizio, senza iscrivere il bene in bilancio |
| Finanziario | Iscrive un credito pari all'investimento netto dell'operazione, non il bene; a conto economico transita solo la quota interessi maturata | Iscrive il bene nel proprio attivo patrimoniale, con un debito corrispondente verso il concedente, e lo ammortizza come un bene di proprietà |

Con il metodo finanziario, i canoni pagati non confluiscono per intero a conto economico: si dividono tra quota capitale, che riduce il debito residuo verso la società di

leasing, e quota interessi, rilevata per competenza come onere finanziario. Va precisato che questa distinzione contabile non modifica la disciplina fiscale appena illustrata, che continua a fare riferimento, per l'utilizzatore che redige il bilancio secondo i principi OIC, all'imputazione a conto economico dei canoni secondo il metodo patrimoniale.

## RISCATTO DEL BENE: COME SI DEDUCE IL PREZZO PAGATO AL TERMINE DEL LEASING

Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore può esercitare l'opzione di riscatto e diventare proprietario del bene versando il prezzo pattuito, di solito inferiore al valore di mercato del bene stesso. Il prezzo di riscatto non è deducibile per intero come costo nell'esercizio in cui viene pagato: va capitalizzato e ammortizzato secondo le regole ordinarie previste per i beni acquistati in proprietà, applicando il coefficiente di ammortamento del settore di attività dell'impresa.

Per i fabbricati strumentali acquisiti in leasing e successivamente riscattati, resta valida la regola generale sullo scorporo del valore dell'area su cui sorge il fabbricato, prevista dall'**art. 36, comma 7-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223** (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248): il costo complessivo attribuito alla quota capitale dei canoni deducibili va calcolato al netto del valore dell'area occupata dalla costruzione e delle relative pertinenze, come chiarito dalla **circolare 16 luglio 2009, n. 36/E** (par. 1.3). Lo stesso criterio di scorporo si applica, per coerenza, anche al valore capitalizzato al momento del riscatto.

## SUBENTRO NEL LEASING: COME VIENE TASSATO CHI RILEVA IL CONTRATTO

Quando un'impresa subentra in un contratto di leasing già avviato, versando un corrispettivo al precedente locatario, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la **risoluzione 8 agosto 2007, n. 212/E**, che l'operazione ha una duplice causa: in parte mira ad acquisire il diritto di godimento del bene per la residua durata del contratto, in parte mira ad acquisire l'opzione di acquisto della proprietà al termine del leasing. Le due componenti ricevono un trattamento fiscale differente per chi subentra:

- la parte di corrispettivo riferita al godimento del bene costituisce un onere pluriennale, deducibile in proporzione alla residua durata del contratto;
- la parte riferita all'opzione di acquisto è un "costo sospeso", che diventa fiscalmente deducibile solo attraverso l'ammortamento, insieme al prezzo di riscatto versato al momento dell'esercizio dell'opzione.

Per quantificare le due componenti, l'Agenzia richiede di determinare preliminarmente il valore normale del bene al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati: tale valore, che rappresenta il debito residuo in linea capitale trasferito al nuovo locatario, costituisce sopravvenienza attiva imponibile per chi cede il contratto e, in modo speculare, costo sospeso da ammortizzare per chi subentra. L'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo effettivamente pagato per il subentro e questo valore normale netto rappresenta invece un costo pluriennale, deducibile in proporzione alla residua durata del contratto per chi subentra, e un componente positivo di reddito imponibile per chi cede.

## FABBRICATI STRUMENTALI: SCORPORO DELL'AREA E MAGGIORAZIONE PER IL COMMERCIO

Per le imprese attive nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo, la **legge 29 dicembre 2022, n. 197** (legge di Bilancio 2023), all'art. 1, commi 65-69, ha previsto una maggiorazione del coefficiente di ammortamento fiscale dei fabbricati strumentali, portato al 6% rispetto all'aliquota ordinaria, tipicamente più contenuta. La misura riguarda le imprese che svolgono in via prevalente, in base ai ricavi, una delle attività di commercio al dettaglio individuate dai codici ATECO della classe 47 (ipermercati, supermercati, discount, commercio despecializzato e specializzato di prodotti alimentari e non alimentari), con le modalità attuative fissate dal **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 marzo 2023, prot. n. 89458**.

La maggiorazione vale per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi d'imposta successivi: per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, dunque, la finestra temporale copre gli anni dal 2023 al 2027, a condizione che i requisiti soggettivi e oggettivi si mantengano in ciascun anno. Va segnalata, ai fini di questo articolo, un'esclusione specifica: la maggiorazione non spetta ai fabbricati concessi in locazione, in leasing o con contratti assimilabili, salvo l'eccezione riservata ai fabbricati detenuti tramite un contratto di leasing finanziario dalle imprese utilizzatrici che non imputano i relativi canoni a conto economico, tipicamente le imprese che applicano i principi contabili internazionali con il metodo finanziario descritto in precedenza.

## NOVITÀ 2026: COME SI APPLICA L'IPERAMMORTAMENTO AL LEASING DI BENI TECNOLOGICI

La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, ricalcando il precedente iperammortamento e il Piano Transizione 4.0/5.0. La misura riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e prevede una maggiorazione del costo deducibile differenziata per fasce di investimento: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.

Il beneficio spetta espressamente anche per i beni acquisiti tramite leasing finanziario, in linea con l'impostazione già seguita per il superammortamento e l'iperammortamento delle edizioni precedenti: l'accesso alla maggiorazione non dipende dalla durata contrattuale del leasing ed è legato al momento di consegna del bene, mentre la maggiorazione del costo deducibile, per i beni in leasing, si calcola sulla quota capitale dei canoni, restando esclusa la quota di interessi impliciti. Restano invece fuori dall'agevolazione i contratti di noleggio operativo, che non comportano l'acquisizione del bene da parte dell'utilizzatore. Poiché si tratta di una misura più recente e ancora in fase di prima applicazione, le imprese interessate dovrebbero verificare, caso per caso e con l'assistenza del proprio consulente, l'esatta perimetrazione dei beni agevolabili e gli adempimenti documentali richiesti, che ricalcano in larga parte quelli già previsti per Transizione 4.0.

## COSA CONTROLLARE: I RISCONTRI PRATICI PRIMA DI FIRMARE O DEDURRE

Chi valuta un leasing finanziario, o deve gestire la deduzione fiscale di un contratto già avviato, dovrebbe controllare in modo sistematico alcuni elementi: la categoria del bene e il relativo coefficiente di ammortamento, per calcolare correttamente la durata fiscale minima; il settore di attività da prendere a riferimento, che è sempre quello del locatario e non quello dell'eventuale utilizzatore finale diverso; la corretta scomposizione del canone tra quota capitale e quota interessi impliciti, indispensabile per applicare il limite di deducibilità dell'art. 96 del TUIR; il momento di decorrenza del contratto, che condiziona il calcolo del periodo fiscale minimo; e, per i fabbricati strumentali, l'eventuale spettanza della maggiorazione del 6% se l'impresa opera nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo.

Per le imprese che nel 2026 programmano investimenti in macchinari o beni tecnologici tramite leasing, conviene infine verificare già in fase di trattativa se l'investimento rientra tra quelli agevolabili con la nuova maggiorazione, perché la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti tecnici va di norma predisposta già al momento dell'ordine e della consegna del bene, non a posteriori in sede di dichiarazione dei redditi.

## DOMANDE FREQUENTI

### UN LEASING PIÙ BREVE DELLA DURATA FISCALE IMPEDISCE LA DEDUZIONE DEI CANONI?

No. La durata contrattuale può essere inferiore a quella fiscale minima senza escludere la deduzione. In questo caso i canoni devono essere distribuiti fiscalmente su un periodo più lungo, gestendo in dichiarazione il disallineamento rispetto all'imputazione dei costi a conto economico.

### QUAL È LA DURATA FISCALE MINIMA DI UN LEASING IMMOBILIARE?

Per gli immobili la durata fiscale minima è di dodici anni e non dipende dal coefficiente di ammortamento del fabbricato. La soglia deve essere considerata anche quando il contratto prevede una durata inferiore, con conseguente ripartizione fiscale dei canoni oltre la scadenza contrattuale.

### IL PREZZO DI RISCATTO DEL BENE IN LEASING È DEDUCIBILE SUBITO?

No. Il prezzo versato per il riscatto va capitalizzato e ammortizzato secondo le regole ordinarie dei beni acquistati in proprietà. Per i fabbricati strumentali deve essere considerato anche lo scorporo del valore dell'area, che incide sul costo fiscalmente ammortizzabile.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/deducibilita-canoni-leasing-durata-fiscale-ires/ →

**DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?**
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

6 MIN LETTURA 18/11/2026

# Testo unico IVA dal 2027: cosa cambia per professionisti e imprese

Dal 1° gennaio 2027 si applica il Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026): 171 articoli, nuova Tabella A, riferimenti da aggiornare e strumento TrovaTU. Le disposizioni del nuovo Testo unico IVA, approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2027. Esso raccoglie e coordina la disciplina oggi dispersa nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e in molte norme di settore. Lo scopo è il riordino: in via generale il Testo unico non modifica regole, aliquote e adempimenti delle operazioni, ma li colloca in un'unica fonte, strutturata sul modello della direttiva europea 2006/112/CE.

**SCHEDA RAPIDA**

**Categoria**
IVA.

**Norme chiave**
D.Lgs. 10/2026, artt. 37, 157, 170 e 171 · Legge 111/2023, art. 21 · Direttiva 2006/112/CE.

**Destinatari**
Imprese, professionisti e responsabili della fatturazione.

**Punto pratico**
Mappa con TrovaTU i riferimenti IVA usati nei modelli di fattura e verifica con il fornitore del gestionale l'installazione degli aggiornamenti prima delle emissioni del 2027.

**IN SINTESI** **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Lo scopo è il riordino: in via generale il Testo unico non modifica regole, aliquote e adempimenti delle operazioni, ma li colloca in un'unica fonte, strutturata sul modello della direttiva europea 2006/112/CE.
- 💡 **Impatto operativo:** Le sue previsioni, tuttavia, divengono operative soltanto dal 1° gennaio 2027, così che professionisti, imprese e produttori di software abbiano il tempo di prepararsi.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Le sue previsioni, tuttavia, divengono operative soltanto dal 1° gennaio 2027, così che professionisti, imprese e produttori di software abbiano il tempo di prepararsi.

Le disposizioni del nuovo Testo unico IVA, approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2027. Esso raccoglie e coordina la disciplina oggi dispersa nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e in molte norme di settore. Lo scopo è il riordino: in via generale il Testo unico non modifica regole, aliquote e adempimenti delle operazioni, ma li colloca in un'unica fonte, strutturata sul modello della direttiva europea 2006/112/CE. Gli effetti concreti riguardano soprattutto la forma. Cambieranno gli articoli da richiamare in fatture, registri, dichiarazioni e pareri, e studi e imprese saranno chiamati ad adeguare modelli, procedure e programmi. L'impianto vigente continua a valere fino al 31 dicembre 2026. Per individuare in fretta come i vecchi articoli corrispondano ai nuovi, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto l'applicazione TrovaTU.

## ORIGINE DELLA RIFORMA: LA DELEGA FISCALE DEL 2023

L'attuazione del Testo unico discende dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, delega per la riforma fiscale, nella versione modificata dalla legge 8 agosto 2025, n. 120. La delega contemplava testi unici destinati a riordinare in maniera organica il sistema tributario; quanto all'IVA, l'art. 21 domandava di razionalizzare la disciplina. Si vuole così superare un assetto sedimentato in decenni di interventi, per arrivare a un testo chiaro e in linea con la sistematica europea.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto risale al 30 gennaio 2026. Le sue previsioni, tuttavia, divengono operative soltanto dal 1° gennaio 2027, così che professionisti, imprese e produttori di software abbiano il tempo di prepararsi.

## STRUTTURA DEL TESTO: 171 ARTICOLI SEGUENDO LA DIRETTIVA

Gli articoli del Testo unico sono 171, raggruppati in titoli che ricalcano la sequenza della direttiva 2006/112/CE. L'esposizione comincia con i soggetti passivi e il presupposto oggettivo dell'imposta, poi tratta territorialità, fatto generatore ed esigibilità, quindi base imponibile e aliquote, esenzioni e operazioni non imponibili, rivalsa e detrazione, volume d'affari, obblighi dei soggetti passivi e riscossione.

Le formulazioni sono state riviste soltanto quando lo richiedevano esigenze di sistematica o di allineamento al diritto dell'Unione. Chi ha familiarità con il D.P.R. 633/1972 ritroverà dunque i medesimi istituti, ma disposti in altra sequenza e con numeri nuovi. Va tenuto a mente un aspetto: dal 2027 i riferimenti tradizionali, come l'art. 10 per le esenzioni, non sono più validi.

## TABELLA A: ALIQUOTE RIDOTTE IN UN'UNICA TABELLA

Al centro dell'impianto c'è la nuova Tabella A, allegata al testo e liberata dalle norme ormai superate. Si articola in quattro parti: prodotti agricoli e ittici, poi beni e servizi con aliquota del 4%, del 5% e del 10%. In essa confluiscono anche agevolazioni che oggi si trovano in leggi disseminate, come l'aliquota del 10% per gli interventi di manutenzione sui fabbricati abitativi.

Chi applica aliquote ridotte guadagna la possibilità di reperire ogni voce in un unico luogo. Durante la transizione il pericolo è indicare nelle fatture, dopo il 31 dicembre 2026, il precedente numero di riferimento. Prima di emettere a gennaio 2027 fatture con aliquote agevolate, è opportuno controllare dove sia stata collocata la voce.

## ESEMPI DI RACCORDO: FORFETTARI ED OPERAZIONI ESENTI

Due esempi mostrano in che modo muteranno i rinvii. Le operazioni dei forfettari fuori campo IVA, che oggi rimandano alla legge 190/2014, dal 2027 si collegheranno all'art. 157 del D.Lgs. 10/2026, il quale a sua volta rinvia agli articoli 232 e seguenti del nuovo TUIR. Quanto all'operazione oggi esente in base all'art. 10 del D.P.R. 633/1972, risulterà esente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 10/2026.

| SITUAZIONE | RIFERIMENTO FINO AL 2026 | RIFERIMENTO DAL 2027 |
|---|---|---|
| Operazione esente | Art. 10 D.P.R. 633/1972 | Art. 37 D.Lgs. 10/2026 |
| Operazioni dei forfettari fuori campo IVA | Legge 190/2014 | Art. 157 D.Lgs. 10/2026, con rinvio agli artt. 232 e seguenti del nuovo TUIR |

Gli esempi indicano la natura dell'intervento previsto: il contenuto della norma resta invariato, mentre si modifica il rinvio da riportare, ad esempio nelle diciture della fattura elettronica o nella formula che accompagna un'operazione esente.

## ENTRATA IN VIGORE: ABROGAZIONI E FASE TRANSITORIA

Dal 1° gennaio 2027 le nuove regole trovano applicazione. Da quel giorno risultano espressamente abrogate le disposizioni indicate nell'art. 170 del Testo unico, fra cui porzioni significative del D.P.R. 633/1972 e del D.L. 331/1993. L'assetto normativo attuale rimane quindi in vigore fino al 31 dicembre 2026. Ne deriva che le operazioni con fatto generatore nel 2026 restano soggette alle vecchie norme, mentre per le operazioni successive occorrerà aggiornare i riferimenti. Il decreto, peraltro, ha già subito altri interventi, come il D.Lgs. 148/2026 sui termini della detrazione, che i consulenti devono considerare per leggere il testo aggiornato.

## STRUMENTI OPERATIVI: TROVATU E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE

Per muoversi fra norme vecchie e nuove, il Dipartimento delle Finanze ha messo a disposizione TrovaTU - Trova Testi Unici, un'applicazione pensata per aiutare cittadini, imprese e professionisti a individuare come le disposizioni tributarie vigenti corrispondano a quelle trasferite nei nuovi testi unici, incluso quello sull'IVA efficace dal 1° gennaio 2027.

Le società che curano i programmi gestionali e di studio dovrebbero adeguare in modo automatico i riferimenti normativi alle previsioni del nuovo Testo unico. Lo studio, però, non è per questo dispensato da una verifica: prima di emettere le prime fatture del 2027 è bene accertare che gli aggiornamenti siano stati installati, che le diciture di esenzione e di non imponibilità risultino corrette e che modelli di lettera, contratti e registri contengano le nuove citazioni.

## COSA FARE: UN PIANO PER I PROSSIMI DUE MESI

L'applicazione dista circa due mesi. Il piano operativo è lineare: individuare con TrovaTU gli articoli di uso più frequente, adeguare i modelli di fattura e i documenti interni, avvisare i clienti delle nuove diciture e accertare con il fornitore del software la data degli aggiornamenti. Chi ha operazioni a cavallo d'anno, ad esempio fatture differite o note di variazione, deve stabilire quale norma regoli il singolo fatto generatore.

## DOMANDE FREQUENTI

### DA QUANDO SI APPLICA IL TESTO UNICO IVA?

Il Testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 10/2026 si applica dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 resta operativo l'assetto attuale. Il riordino modifica soprattutto numerazioni e rinvii da utilizzare nei documenti e nelle procedure.

### IL TESTO UNICO IVA CAMBIA LE ALIQUOTE DELLE OPERAZIONI?

In via generale il riordino non modifica regole, aliquote e adempimenti, ma li raccoglie in un'unica fonte. La nuova Tabella A riunisce prodotti agricoli e ittici e beni e servizi soggetti alle aliquote ridotte del 4%, del 5% e del 10%.

### COME PREPARARE LE FATTURE AL PASSAGGIO AL NUOVO TESTO UNICO IVA?

Occorre mappare con TrovaTU i riferimenti usati più spesso, aggiornare le diciture dei modelli e verificare con il fornitore del gestionale l'installazione degli aggiornamenti. Per le operazioni a cavallo d'anno va

individuata la norma applicabile al singolo fatto generatore.



**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

**https://www.studiopizzano.it/testo-unico-iva-2027-riferimenti-fatture-trovatu/ →**

**DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?**

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

**CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →**

# STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

## PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI


📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642


### ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

### 📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

**ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →**

### PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

## AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

### 🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

### 📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

### 🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

### 🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

## DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

**PRENOTA CONSULENZA →**

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati